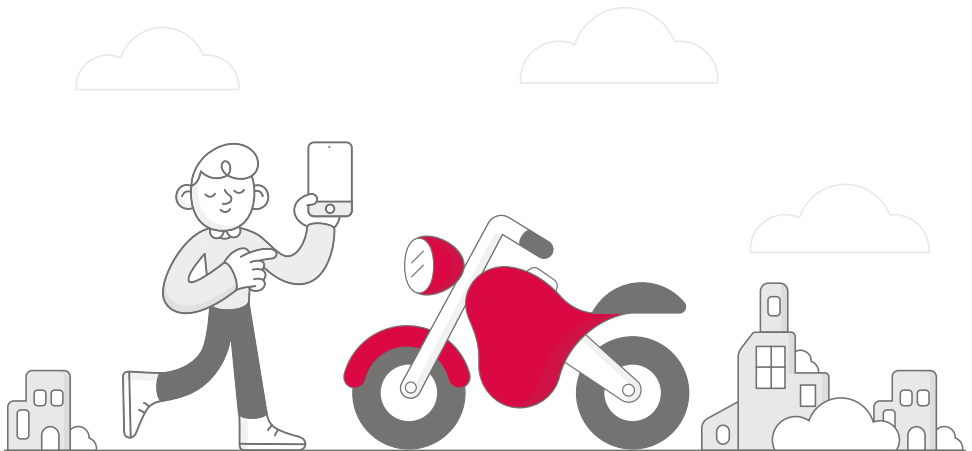


CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MOTOVECOLI



MOTO

IL CONTRATTO È REALIZZATO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" COORDINATO
DALL'ANIA, AGGIORNATE IN BASE ALLE "LINEE GUIDA
PER CONTRATTI CHIARI E COMPRESIBILI 2024"

Ultimo aggiornamento
07/2025

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con **Genertel** e le garanzie che **Genertel** ti offre.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti soluzioni assicurative facili da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare prima di sottoscrivere il contratto:

- **Leggi** con attenzione il **Set informativo**;
- **Verifica** se i **dati** indicati nel **preventivo e contratto** sono corretti;
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti e se sono presenti le garanzie che hai richiesto. Ricorda di richiederci eventuali correzioni entro **14 giorni** dalla data dalla quale inizia l'assicurazione.

Come leggere questo documento

Nella sezione "Presentazione del Prodotto" trovi un breve riepilogo del prodotto e della sua struttura, mentre nella "Tabella delle garanzie" trovi uno schema che ti aiuta a individuare con facilità i contenuti delle singole garanzie.

Hai ancora qualche domanda?

Tutti i contatti che ti servono li trovi nelle pagine che seguono.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



Indice

A. Presentazione del prodotto	7
B. Definizioni	12
C. Condizioni di Assicurazione Motoveicoli	15
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	15
> QUANDO E COME DEVO PAGARE?	15
Art. 1 - Come stipulare il contratto e pagare il Premio	15
> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	16
Art. 2 - Decorrenza delle garanzie	16
Art. 3 - Durata dell'assicurazione	16
Art. 4 - Proposta del rinnovo	16
Art. 5 - Diritto del Contraente al ripensamento	16
> DOVE VALE LA COPERTURA?	16
Art. 6 - Estensione territoriale	16
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	17
Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio	17
Art. 8 - Gestione del contratto	17
Art. 9 - Tutela del Contraente in caso di Furto del Veicolo	20
Art. 10 - Altre assicurazioni	20
Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente	20
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge	20
Art. 13 - Area Riservata	20
Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	21
Art. 15 - Denuncia di Sinistro	21
Art. 16 - Pagamenti da parte di Genertel	21
> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	21
Art. 17 - Modalità di reclamo	21
Art. 18 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	22
> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016	22
SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE	25
> CHE COSA È ASSICURATO?	25
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione	25
Art. 1.2 - Tipo di guida	25
Art. 1.3 - "Sicurezza comunque"	26
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	26
Art. 1.4 - Rischi esclusi	26
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	26

Art. 1.5 – Esclusioni previste dal contratto	26
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATA LA GARANZIA R.C.A.?	27
Art. 1.6 - Forma tariffaria Bonus Malus	27
> OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	28
Art. 1.7 - Franchigia	28
SEZIONE 2 > RC IN MOBILITÀ	29
> CHE COSA È ASSICURATO?	29
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione	29
Art. 2.2 - Massimali	29
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	29
Art. 2.3 - Rischi esclusi	29
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	30
Art. 2.4 - Esclusioni previste dal contratto	30
Art. 2.5 - Franchigia	30
SEZIONE 3 > FURTO E INCENDIO	30
> CHE COSA È ASSICURATO?	30
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione	30
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	30
Art. 3.2 - Rischi esclusi	30
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	31
Art. 3.3 - Cause di riduzione o esclusione dell'Indennizzo	31
Art. 3.4 - Esclusioni previste dal contratto	31
Art. 3.5 – Scoperto e Minimo	31
Art. 3.6 - Ritrovamento del Veicolo	32
SEZIONE 4 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI	32
> CHE COSA È ASSICURATO?	32
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione	32
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	33
Art. 4.2 – Rischi esclusi	33
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	33
Art. 4.3 - Esclusioni previste dal contratto	33
Art. 4.4 – Scoperto e Minimo	33
> CHE OBBLIGHI HO?	33
Art. 4.5 - Obblighi a carico dell'Assicurato	33
SEZIONE 5 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI	34
> CHE COSA È ASSICURATO?	34
Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione	34
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	34



Art. 5.2 – Rischi esclusi	34
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	34
Art. 5.3 - Esclusioni previste dal contratto	34
Art. 5.4 – Scoperto e Minimo	35
SEZIONE 6 > MINIKASKO ABBIGLIAMENTO	36
> CHE COSA È ASSICURATO?	36
Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione	36
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	36
Art. 6.2 - Rischi esclusi	36
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	36
Art. 6.3 - Esclusioni previste dal contratto	36
SEZIONE 7 > ASSISTENZA LEGALE	36
> CHE COSA È ASSICURATO?	37
Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione	37
Art. 7.2 - Gestione del Sinistro	37
Art. 7.3 - Anticipi sulle spese civili e penali	38
Art. 7.4 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile	38
Art. 7.5 - Procedimento penale e liquidazione delle spese	39
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	39
Art. 7.6 - Rischi esclusi	39
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	39
Art. 7.7 - Esclusioni previste dal contratto	39
Art. 7.8 - Arbitrato	39
SEZIONE 8A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA	40
> CHE COSA È ASSICURATO?	40
Art. 8A.1 - Prestazioni	40
Art. 8A.1.1 - Soccorso stradale	40
Art. 8A.1.2 - Depannage	40
Art. 8A.1.3 - Spese d'albergo	41
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	41
Art. 8A.2 – Rischi esclusi	41
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	41
Art. 8A.3 – Esclusioni previste dal contratto	41
SEZIONE 8B > ASSISTENZA STRADALE TOP	42
> CHE COSA È ASSICURATO?	42
Art. 8B.1 - Prestazioni	42
Art. 8B.1.1 - Soccorso stradale	42
Art. 8B.1.2 - Depannage	42
Art. 8B.1.3 - Taxi per il recupero del Veicolo	42

Art. 8B.1.4 - Spese d'albergo	43
Art. 8B. 1.5 - Rientro sanitario	43
Art. 8B. 1.6 - Viaggio di un familiare	43
Art. 8B. 1.7 - Interprete a disposizione all'estero	43
Art. 8B. 1.8 - Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio	44
Art. 8B. 1.9 - Viaggio per il recupero del Veicolo	44
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	44
Art. 8B.2 – Rischi esclusi	44
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	44
Art. 8B.3 – Esclusioni previste dal contratto	44
SEZIONE 8C > ASSISTENZA IN MOBILITÀ	45
> CHE COSA È ASSICURATO?	45
Art. 8C.1 - Prestazioni	45
Art. 8C.1.1 - Trasporto Bicicletta	46
Art. 8C.1.2 - Taxi a seguito trasporto Bicicletta	46
Art. 8C.1.3 - Consulenza Medica	46
Art. 8C.1.4 - Invio di un medico o di una autoambulanza	46
Art. 8C.1.5 - Trasporto in ambulanza per rientro al domicilio	46
Art. 8C.1.6 - Taxi per un familiare	47
Art. 8C.1.7 - Invio di un fisioterapista	47
Art. 8C.1.8 - Assistenza Domiciliare (colf, pet sitter e baby-sitter)	47
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	47
Art. 8C.2 – Rischi esclusi	47
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	48
Art. 8C.3 – Esclusioni previste dal contratto	48
SEZIONE 9 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE	48
> CHE COSA È ASSICURATO?	48
Art. 9.1 - Oggetto dell'assicurazione	48
Art. 9.2 - Rimborso spese di cura	48
Art. 9.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione	48
Art. 9.4 - Diaria per ricovero	49
Art. 9.5 - Diaria da Ingessatura	49
Art. 9.6 - Invalidità permanente	49
Art. 9.7 - Morte	49
Art. 9.8 - Massimali	49
Art. 9.9 - Criteri di indennizzabilità	49
Art. 9.10 - Calcolo della percentuale di Invalidità permanente	50
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	50
Art. 9.11 – Esclusioni previste dal contratto	50



SEZIONE 10 > DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE	50
> CHE COSA È ASSICURATO?	50
Art. 10.1 - Oggetto dell'assicurazione	50
Art. 10.2 - Calcolo dei giorni di diaria	51
Art. 10.3 - Massimali	51
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	51
Art. 10.4 - Esclusioni previste dal contratto	51
SEZIONE 11 > INFORTUNI IN MOBILITÀ	52
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	52
Art. 11.1 - Oggetto dell'assicurazione	52
Art. 11.2 - Rimborso spese di cura	52
Art. 11.3 - Massimali	52
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	52
Art. 11.4 - Criteri di indennizzabilità	52
Art. 11.5 - Rischi esclusi	53
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	53
Art. 11.6 - Esclusioni previste dal contratto	53
Art. 11.7 - Franchigia	53
SEZIONE 12 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI	53
> CHE COSA È ASSICURATO?	53
Art. 12.1 - Rinuncia alla Rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool	53
Art. 12.2 - Rinuncia alla Rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione	53
Art. 12.3 - Annullamento della "Franchigia guida libera" per i Ciclomotori	53
Art. 12.4 - Rimborso spese sostituzione bauletto o borse laterali a seguito di collisione	53
Art. 12.5 - Perdita chiavi	54
Art. 12.6 - Ripristino box	54
Art. 12.7 - Rimborso spese di reimmatricolazione	54
Art. 12.8 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto	54
SEZIONE 13 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.	54
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	54
Art. 13.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Incidente	54
Art. 13.2 - Risarcimento del Trasportato	55
Art. 13.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada	55
Art. 13.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri	56
Art. 13.5 Gestione della vertenza di danno e spese legali	56
SEZIONE 14 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C.A.	56
FURTO E INCENDIO - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI -	
COLLISIONE ANIMALI SELVATICI - MINIKASKO ABBIGLIAMENTO	56

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	56
Art. 14.1 - Modalità per la denuncia del Sinistro	56
Art. 14.2 - Riparazione e sostituzione delle cose rubate o danneggiate	57
Art. 14.3 - Calcolo dell'ammontare del danno	58
ASSISTENZA LEGALE	59
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	59
Art. 14.4 - Modalità per la denuncia del sinistro	59
ASSISTENZA STRADALE E ASSISTENZA IN MOBILITÀ	59
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	59
Art. 14.5 - Modalità per la denuncia del sinistro	59
INFORTUNI DEL CONDUCENTE, DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE ED INFORTUNI IN MOBILITÀ	60
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	60
Art. 14.6 - Modalità per la denuncia del Sinistro	60
RC IN MOBILITÀ	60
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	60
Art. 14.7 - Modalità per la denuncia del Sinistro	60
Art. 14.7.1 - Liquidazione dei Sinistri	61
TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	61
Art. 14.8 - Termini di liquidazione	61
ALLEGATO 1	61
Contatti Utili	IV



A. Presentazione del prodotto

IL PRODOTTO ASSICURATIVO “MOTO” DI GENERTEL

“Moto” di Genertel assicura per il rischio di Responsabilità Civile e i rischi accessori derivanti dalla circolazione.

FUNZIONAMENTO

Il Contraente, in aggiunta alla Garanzia di Responsabilità Civile (R.C.A) sempre presente, può scegliere quali garanzie attivare, per comporre e personalizzare il proprio contratto di assicurazione.

Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

TABELLA DELLE GARANZIE

GARANZIE SEMPRE COMPRESSE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	PER TUTTI I DETTAGLI
RESPONSABILITA' CIVILE La garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di <i>Incidente</i> , ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.	Solo se hai scelto una formula bonus/malus con <i>Franchigia</i> (verifica in preventivo e in <i>Polizza</i>).	Sezione 1
SICUREZZA COMUNE ti copre per i danni causati a terzi dai tuoi passeggeri.		Sezione 1

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	LIMITI DI SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE O PRESTAZIONI	PER TUTTI I DETTAGLI
RC IN MOBILITÀ Ti tutela per i danni causati ad altre persone durante gli spostamenti a piedi, la circolazione in sharing o con veicoli a noleggio a breve termine e la circolazione su mezzi di locomozione su ruota per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A..	A tuo carico rimane una <i>Franchigia</i> di 150 euro per <i>Sinistro</i> .		Sezione 2
FURTO E INCENDIO Ti tutela se il <i>Veicolo</i> subisce un danno da: • <i>Incendio</i>; • <i>Furto</i>; • <i>Furto</i> parziale, compreso il tentativo di scasso.	A tuo carico rimane lo <i>Scoperto</i> con il <i>Minimo</i> indicato in <i>Polizza</i> .	La <i>Somma assicurata</i> è il valore del <i>Veicolo</i> riportato in <i>Polizza</i> . Il <i>Furto</i> di <i>Apparecchi multimediali</i> è indennizzato fino a un massimo di 1.250 euro e sempre nei limiti della <i>Somma assicurata</i> .	Sezione 3
TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI Ti tutela in caso di <i>Incidente</i> causato da un veicolo a motore identificato non assicurato, garantisce: • il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal <i>Veicolo</i>; • l'Indennizzo, fino a un massimo di 5.000 euro, delle spese mediche sostenute dopo l'<i>Infortunio</i> subito dal <i>Conducente</i>.	A tuo carico rimane lo <i>Scoperto</i> con il <i>Minimo</i> indicato in contratto.	La <i>Somma assicurata</i> è il valore del <i>Veicolo</i> riportato in <i>Polizza</i> .	Sezione 4

A. Presentazione del prodotto

GARANZIE ACQUISTABILI			
CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	LIMITI DI SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE O PRESTAZIONI	PER TUTTI I DETTAGLI
COLLISIONE ANIMALI SELVATICI Ti tutela dai danni al Veicolo in caso di <i>Incidente con Animali selvatici</i> .	A tuo carico rimane lo <i>Scoperto</i> con il <i>Minimo</i> indicato in contratto.	La <i>Somma assicurata</i> indicata in <i>Polizza</i> .	Sezione 5
MINIKASKO ABBIGLIAMENTO Ti tutela in caso di danni causati al tuo abbigliamento o al casco in caso di collisione contro un veicolo a motore identificato.		La <i>Somma assicurata</i> indicata in <i>Polizza</i> .	Sezione 6
ASSISTENZA LEGALE Ti offre l'assistenza, giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi nell'ambito di un sinistro stradale che coinvolge il <i>Veicolo</i> .		<i>Massimale</i> indicato in <i>Polizza</i>	Sezione 7
ASSISTENZA STRADALE ESTESA In caso di necessità hai a disposizione i servizi di assistenza offerti tramite la <i>Struttura Organizzativa</i> , attiva 24 ore su 24.		<i>Genertel</i> fornisce ognuna delle seguenti prestazioni al massimo una volta per ogni <i>Sinistro</i> , non più di due volte per periodo assicurativo: • soccorso stradale con limite di 200 euro per <i>Sinistro</i>; • depannage; • spese d'albergo fino a 300 euro.	Sezione 8A
ASSISTENZA STRADALE TOP In caso di necessità hai a disposizione i servizi di assistenza offerti tramite la <i>Struttura Organizzativa</i> , attiva 24 ore su 24.		<i>Genertel</i> fornisce ognuna delle seguenti prestazioni al massimo una volta per ogni <i>Sinistro</i> , non più di due volte per periodo assicurativo: • soccorso stradale con limite di 500 euro per <i>Sinistro</i>; • depannage; • taxi per il recupero del <i>Veicolo</i> fino a 150 euro; • spese d'albergo fino a 300 euro; • rientro sanitario; • viaggio di un familiare; • interprete a disposizione; • rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio; • viaggio per il recupero del <i>Veicolo</i>.	Sezione 8B



GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	LIMITI DI SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE O PRESTAZIONI	PER TUTTI I DETTAGLI
ASSISTENZA IN MOBILITÀ In caso di necessità, durante gli spostamenti in <i>Bicicletta</i> , in monopattino elettrico, con i <i>Mezzi di micro mobilità</i> e a piedi, hai a disposizione i servizi di assistenza offerti tramite la <i>Struttura Organizzativa</i> , attiva 24 ore su 24		Generel fornisce ognuna delle seguenti prestazioni al massimo una volta per ogni <i>Sinistro</i>, non più di due volte per periodo assicurativo - In caso di <i>Incidenti</i> con l'utilizzo della <i>Bicicletta</i> di proprietà dell'Assicurato: - trasporto <i>Bicicletta</i>; - taxi in seguito al trasporto <i>Bicicletta</i>. - In caso di incidenti che provocano all'Assicurato l'<i>Infortunio</i>: - consulenza medica; - invio di un medico o un autoambulanza; - trasporto in ambulanza per rientro al domicilio; - taxi per un familiare; - invio di un fisioterapista; - assistenza domiciliare.	Sezione 8C
INFORTUNI DEL CONDUCENTE Protegge chiunque sia alla guida del Veicolo a seguito di <i>Incidente</i> con colpa.	In caso di <i>Invalità permanente</i> l' <i>Indennizzo</i> è corrisposto solo se l' <i>invalidità</i> supera il 5% e solo per la parte eccedente tale soglia.	Massimale indicato in Polizza	Sezione 9
DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE Offre una diaria in caso di <i>Infortunio</i> del <i>Conducente</i> che comporti: - ricovero ospedaliero; <i>Ingessatura</i> oppure; - convalescenza post ricovero.		Diaria di 50 euro per un massimo di 30 giorni	Sezione 10
INFORTUNI IN MOBILITÀ Ti rimborsa le spese di cura sostenute per gli <i>Infortuni</i> subiti a seguito di <i>Incidente</i> con colpa durante la circolazione: - a piedi; - in sharing; - con veicoli a noleggio a breve termine; - su mezzi di locomozione su ruota per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A.	A tuo carico rimane una <i>Franchigia</i> di 150 euro per <i>Sinistro</i> .	Diaria di 50 euro per un massimo di 30 giorni	Sezione 11

A. Presentazione del prodotto

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	LIMITI DI SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE O PRESTAZIONI	PER TUTTI I DETTAGLI
RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IM-PREVISTI Ti tutela da tante piccole seccature, tra cui: • rimborsa le spese di immatricolazione in caso di furto o distruzione del <i>Veicolo</i>; • ti indennizza per la perdita delle chiavi e della patente; • sistema il tuo box auto se si danneggia per l'<i>Incendio</i>.		<i>Genertel</i> rimborsa le spese documentate dovute a: • rimborso spese sostituzione <i>Bauletto</i> fino a 75 euro o <i>Borse laterali</i> a seguito di collisione fino a 200 euro; • sottrazione o smarrimento delle chiavi del <i>Veicolo</i> fino a 250 euro; • ripristino box fino a 500 euro; • reimmatricolazione fino a 250 euro; • rifacimento della patente fino a 25 euro.	Sezione 12

AVVERTENZE

Per rendere più semplice la lettura, abbiamo utilizzato questi strumenti grafici:

- Testo evidenziato in grigetto: evidenzia rischi esclusi, esclusioni previste dal contratto e obblighi a tuo carico;
- Testo in **carattere grassetto**: richiama la tua attenzione su parti di testo che devi leggere con particolare attenzione;
- Testo in *Corsivo con Iniziale Maiuscola*: ti ricorda che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;
- Riquadri informativi: sono **aree di consultazione che permettono di rispondere in modo semplice alle tue domande in caso di dubbi**. Al loro interno trovi informazioni importanti:



Estesi a **tutta pagina**, e contrassegnati dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi:

- degli **esempi utili per capire come funziona la Polizza** (ad esempio in caso di *Minimi* o *Scoperti*).
- alcune **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di un *Furto*).

Spostate un po' a **destra**, e contrassegnate dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi delle **avvertenze particolari** (che ti segnalano, ad esempio, quando è il caso di conservare i documenti per poter accedere ai rimborsi).



Contatti



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8-20 e sab 8-14
telefono: **+39.040.20.20.20**



ASSISTENZA SINISTRI

lun/ven 9:00-18.00
telefono: **+39.040.20.20.40**



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 con l'app **Genertel+**



SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)

h24 numero verde: 800.99.77.98
dall'estero: +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00



CARROZZERIE CONVENZIONATE

circuito Carrozzeria Convenzionate su www.genertel.it o sull'app Genertel+



RIPARAZIONE CRISTALLI (SE PREVISTA)

carglass® numero verde: 800.36.00.36



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)

lun/ven 8:00-18:00
telefono: +39.040.20.20.20
email: sinistri@das.it



RECLAMI

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli,
4 - 34132 Trieste
email reclami@genertel.it
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187
Roma
fax +39.06.42.13.32.06
PEC ivass@pec.ivass.it



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono +39.040.20.20.20
email richiestainfo@genertel.it
posta Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132
Trieste



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono +39.040.20.20.40
email servizio_sinistri@genertel.it
posta Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste

Area riservata

Il Contraente può registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Riservata presente sul sito www.genertel.it o tramite l'app Genertel+.

Diritto del Contraente al ripensamento

Il Contraente può recedere entro **14 giorni** dalla data in cui ha ricevuto i documenti assicurativi.

B. Definizioni

Alcune parole nelle Condizioni di Assicurazione sono riportate in Corsivo e con Iniziale Maiuscola. In tal caso, il loro significato è quello indicato qui sotto. Le definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

- > **"Accessori"**: le parti complementari fissate sul *Veicolo* in modo stabile (per toglierle è necessario l'utilizzo degli attrezzi) che possono essere:
 - di serie, se fanno parte della normale dotazione e sono incluse senza maggiorazione nel prezzo di listino del *Veicolo*;
 - optional, se sono fornite dalla casa costruttrice con un supplemento rispetto al prezzo di listino del *Veicolo*.
- > **"Aggravamento del Rischio"**: si parla di *Aggravamento del Rischio* quando le caratteristiche iniziali del *Rischio* cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del *Premio*.
- > **"Animali selvatici"**: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.). Cani e gatti randagi sono esclusi.
- > **"Antifurto satellitare"**: dispositivo che, se montato sul *Veicolo*, in caso di *Furto* invia in modo automatico a una centrale operativa le coordinate per localizzarla.
- > **"Apparecchi multimediali non di serie"**: radio, telefoni, lettori CD, DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari, e simili, se:
 - sono fissati in modo stabile (per toglierli è necessario l'utilizzo degli attrezzi);
 - non sono presenti sul listino degli *Accessori* della casa costruttrice del *Veicolo*.
- > **"Aree aeroportuali"**: le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a contatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
- > **"Assicurato"**: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
- > **"Atto vandalico"**: atto di violenza, commesso da chiunque e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il *Veicolo*.
- > **"Autovettura"**: il veicolo, destinato al trasporto di persone, che ha al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
- > **"Avente diritto"**: soggetto diverso dal contraente a cui deve essere messa a disposizione l'attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
- > **"Banca dati"**: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
- > **"Bauletto posteriore", "Bauletto laterale", "Borsa laterale"**: il contenitore applicato alla parte laterale o posteriore del telaio del *Veicolo*, adatto al trasporto di oggetti personali, attrezzi o altro. Realizzato in materiale rigido o morbido (borsa laterale), stabilmente fissato al veicolo ma con la possibilità di essere staccato e riattaccato alla struttura che lo sostiene.
- > **"Bicicletta"**: la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalla persona che si trova sul veicolo e le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike) dotate di un motore ausiliario elettrico le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
- > **"Carta di pagamento"**: carta di credito, carta di debito oppure carta prepagata.
- > **"Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde"**: il documento che attesta che il *Veicolo* è assicurato per la responsabilità civile (R.C.A.) obbligatoria anche all'estero.
- > **"Ciclomotori"**: veicoli a due ruote (categoria L1e) o a tre ruote (categoria L2e) che hanno una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e una cilindrata fino a 50 cc.
- > **"Classe di merito Genertel"**: la classe di merito assegnata al contratto in base alle condizioni generali di assicurazione previste da *Genertel*.
- > **"Classe universale (CU)"**: la classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio messa a disposizione da *Genertel* in occasione di ogni scadenza annuale.
- > **"Codice della Strada"**: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- > **"Codice delle Assicurazioni Private"**: Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- > **"Conducente"**: il *Proprietario* del *Veicolo* e le persone da lui autorizzate a guidarla.
- > **"CONSAP"**: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198, www.consap.it.
- > **"Contraente"**: la persona fisica, Impresa o altri Enti che stipulano il contratto di assicurazione.
- > **"DAS"**: Difesa Automobilistica Sinistri SPA: la Compagnia assicurativa specializzata cui *Genertel* ha affidato, secondo



la normativa vigente, la gestione e liquidazione dei sinistri di Assistenza Legale.

- > **"Decorrenza"**: la data a partire dalla quale inizia l'assicurazione.
- > **"Degrado", "Degrado d'uso"**: rappresenta la svalutazione economica del *Veicolo* o di un pezzo di ricambio nel corso del tempo.
- > **"DUERUOTE"**: la rivista dell'editoriale Domus che pubblica mensilmente le quotazioni dei veicoli usati.
- > **"EUROTAX"**: la rivista specializzata della Sanguinetti Editore, che riporta le quotazioni di mercato dell'usato.
- > **"Franchigia"**: la somma indicata in *Polizza*, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.
- > **"Furto"**: appropriazione del *Veicolo* o delle sue parti per trarne un ingiusto profitto, anche tramite violenza o minaccia (rapina).
- > **"Genertel"**: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia.
- > **"Guasto"**: il danno che il *Veicolo* subisce per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, e che rende impossibile per l'*Assicurato* utilizzarlo in condizioni normali. Sono considerati *Guasto* anche la foratura dello pneumatico e l'errato rifornimento di carburante.
- > **"Immobilizzazione del Veicolo"**: il fermo del *Veicolo* presso una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne rende impossibile l'utilizzo.
- > **"Incendio"**: la combustione del *Veicolo* o di sue parti con sviluppo di fiamma.
- > **"Incidente"**: il *Sinistro*, che coinvolge il *Veicolo*, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top, Assistenza Stradale Auto Elettriche e Assistenza in Mobilità sono compresi i *Sinistri* dovuti a caso fortuito.
- > **"Indennizzo"**: la somma dovuta da *Genertel* o da *Struttura Organizzativa* se avviene un *Sinistro* liquidabile a termini di contratto.
- > **"Indennizzo in forma specifica"**: quando l'*Indennizzo* è previsto attraverso la riparazione del *Veicolo* presso una delle Carrozzerie Convenzionate con *Genertel*.
- > **"Infortunio"**: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, derivante dall'utilizzo del *Veicolo* che produce lesioni corporali constatabili in modo obiettivo.
- > **"Ingessatura"**: il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non si può rimuovere in autonomia.
- > **"Intermediario"**: professionista che offre a pagamento servizi di gestione di tutte le fasi dell'acquisto di assicurazione: preventivo, stipula e vita del contratto. È il collegamento tra la compagnia assicurativa e il cliente.
- > **"Invalidità permanente"**: la perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'*Assicurato* di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo o di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
- > **"Istituto di cura"**: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
- > **"IVASS"**: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.
- > **"Localizzatore satellitare"**: dispositivo, anche a radiofrequenza, in grado di inviare su richiesta le coordinate per la localizzazione del *Veicolo* in caso di *Furto*.
- > **"Massimale"**: la cifra massima indicata in *Polizza* che *Genertel* si impegna di pagare in caso di *Sinistro*.
- > **"Mezzi di micro mobilità"**: mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettrico (come, ad esempio, segway, monopattini non elettrici, hoverboard, ecc.), per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A., anche presi a noleggio a breve termine o in sharing, le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
- > **"Minimo"**: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*. Il *Minimo* è espresso in valore assoluto.
- > **"Modulo Blu"**: modulo di constatazione amichevole (Modello CAI) da compilare in caso di *Incidente* da Responsabilità Civile Auto (R.C.A.). Nel modulo vanno indicati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte nel *Sinistro*, con le relative dinamiche.
- > **"Monopattino Elettrico"**: monopattini elettrici dotati di un motore ausiliario elettrico le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
- > **"Motocicl"**: i veicoli a due ruote con o senza carrozzetta (rispettivamente categoria L4e e L3e), muniti di un motore

con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. Sono equiparati ai motocicli anche i tricicli.

- > **"Motoveicoli"**: i *Motocicli* e i *Ciclomotori*.
- > **"PEC"**: PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell'invio e della consegna. La PEC permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
- > **"Perdita totale"**: il *Veicolo* subisce una *Perdita Totale* se:
 - è rubato e non è ritrovata entro due mesi oppure;
 - è danneggiato al punto che il suo valore residuo è inferiore al 20% del valore commerciale prima del *Sinistro*.
- > **"Polizza"**: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione
- > **"Premio"**: la somma dovuta dal *Contraente* a *Genertel* a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte e eventuali oneri di legge.
- > **"Proprietario"**: l'intestatario del *Veicolo* al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- > **"Responsabilità paritaria"**: si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
- > **"Responsabilità principale"**: si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.
- > **"Risarcimento"**: la somma dovuta da *Genertel* o da *Struttura Organizzativa* se avviene un *Sinistro* liquidabile a termini di contratto.
- > **"Risarcimento diretto"**: la procedura, prevista dall'Art. 149 del *Codice delle Assicurazioni Private* per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di *Risarcimento* è rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del *Sinistro*, attivabile quando l'*Incidente* ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia, Città del Vaticano o San Marino.
- > **"Risarcimento in forma specifica"**: quando il risarcimento è previsto attraverso la riparazione diretta del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate con *Genertel*.
- > **"Rischio"**: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.
- > **"Risoluzione"**: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
- > **"Rivalsa"**: il diritto di *Genertel* a recuperare dal *Contraente* e dall'*Assicurato* l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
- > **"Scoperto"**: la percentuale del danno - con eventuale *Minimo* - che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*, se previsto in *Polizza* euro (esempio: uno *Scoperto* del 10% con il *Minimo* di 250 euro).
- > **"Set Informativo"**: l'insieme formato dai seguenti documenti: DIP (Documento Informativo Precontrattuale), DIP Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo) e Condizioni di Assicurazione, comprensive delle definizioni e dell'informativa sulla privacy.
- > **"Sinistro"**: l'evento dannoso per il quale *Genertel* presta l'assicurazione. Per la garanzia "Assistenza Legale", il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.
- > **"Somma assicurata"**: la somma che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di *Indennizzo* in caso di *Sinistro*. È sempre intesa al lordo di eventuali *Scoperti* e *Minimi*.
- > **"Spese borsuali"**: le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività.
- > **"Struttura Organizzativa"**: la struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di *Genertel* al contatto con l'*Assicurato*, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza Estesa, Top e in Mobilità entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di *Genertel*.
- > **"Surroga"**: l'azione di *Genertel* che agisce nei confronti del responsabile di un *Sinistro* o di un *Furto* per recuperare le somme pagate al danneggiato.
- > **"Trasportati"**: le persone trasportate sul *Veicolo* in modo regolare e conforme alla legge.
- > **"Veicoli"**: Per tutte le garanzie diverse da RC in Mobilità e Infortuni in Mobilità è il veicolo assicurato, indicato in *Polizza*, identificato con la targa. Per le garanzie RC in Mobilità e Infortuni in Mobilità si intendono ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli ai sensi dell'art. 47 del Codice della Strada.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Come stipulare il contratto e pagare il Premio

Per stipulare il contratto il *Contraente* deve pagare il *Premio* previsto e inviare a *Genertel* i documenti richiesti. Il *Premio* è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

I pagamenti possono essere effettuati con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da *Genertel*. Nella causale del versamento vanno indicati
 - cognome e nome del *Contraente*;
 - numero di targa o di preventivo.
- *Carta di pagamento*;
- PayPal.

Il pagamento rateale, se proposto da *Genertel*, può essere effettuato solo con carta di credito o carta di debito. Non è prevista la possibilità di pagare a rate con carta prepagata.

Se il *Contraente* sceglie di pagare il *Premio* in rate, è prevista una maggiorazione del *Premio* imponibile:

- del 3,5% in caso rate semestrali,
- del 4,5% in caso di rate trimestrali.

Con il pagamento rateale il *Contraente* preautorizza il prelievo di tutte le rate successive dalla carta indicata il giorno della scadenza della rata. Se l'addebito non va a buon fine, *Genertel* effettua altri tentativi di prelievo secondo le seguenti tempistiche:

- il 5° giorno successivo alla scadenza di rata;
- il 13° giorno successivo alla scadenza di rata, se il tentativo precedente non è andato a buon fine e se il *Contraente* non ha effettuato il pagamento nel frattempo.

Se il *Contraente* non paga quanto dovuto a una delle scadenze di rata concordate, *Genertel* sospende l'assicurazione per inadempimento dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata, come previsto dal Codice Civile¹.

La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.

Prima di attivare il contratto *Genertel* verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del *Premio* pagato.

Genertel può richiedere al *Contraente* di integrare la documentazione e spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del *Contraente* se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile².

Se il *Contraente* non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i documenti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, *Genertel* non perfeziona il contratto e può richiedere i documenti mancanti e un'eventuale integrazione di *Premio*. Se il *Contraente* non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.

Genertel invia la documentazione relativa al contratto in formato elettronico (email). Il *Contraente* può comunque, tramite l'Area Riservata di *Genertel*, chiedere copia anche in formato cartaceo senza costi aggiuntivi.

Genertel richiede al *Contraente* di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiacontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

¹ Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"

² Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"

Dopo il pagamento del premio è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il *Veicolo*. Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.



> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - Decorrenza delle garanzie

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata in modo corretto, le garanzie assicurative operano dalle ore 24:

- del giorno indicato in *Polizza* come data di *Decorrenza*;
- del giorno del pagamento se questo avviene dopo.

In caso di pagamento con bonifico, il giorno del pagamento è la data in cui *Genertel* ha l'evidenza contabile del pagamento.

Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il *Contraente* deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. Se il *Contraente* non paga quanto dovuto a una delle scadenze concordate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza come previsto dal Codice Civile³ e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Per le rate successive alla prima, *Genertel* spedisce il Certificato di assicurazione e il *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde* dopo aver ricevuto evidenza del pagamento del relativo *Premio*.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in *Polizza*. Non è previsto il tacito rinnovo: alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il *Contraente* è libero di non rinnovare il contratto e di assicurarsi con un'altra compagnia.

Genertel mantiene valido il contratto fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A. per il medesimo veicolo (c.d. "periodo di comporta").

Art. 4 - Proposta del rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione, *Genertel* può inviare via email al *Contraente* una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva con indicazione del *Premio* da versare. Il pagamento del *Premio* implica l'accettazione delle nuove condizioni di *Premio* e di contratto che rispondono comunque ai bisogni del *Contraente* o non influiscono su di essi.

Il *Contraente* esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo *Premio* entro la scadenza del contratto.

Ricevuto il pagamento, *Genertel* invia al *Contraente* la *Polizza* e il certificato di assicurazione via email.

Art. 5 - Diritto del Contraente al ripensamento

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il *Contraente* può recedere entro **14 giorni** dalla data in cui ha ricevuto i documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite:

- lettera raccomandata a *Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste*;
- PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it;
- l'Area Riservata di *Genertel*.

Fatta la richiesta, il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi (*Certificato di assicurazione* e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*) e deve distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Ricevuta la richiesta di recesso, *Genertel* rimborsa al *Contraente* entro 15 giorni dalla data di lavorazione della richiesta il *Premio* non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 6 - Estensione territoriale

Se le specifiche garanzie non riportano un'indicazione diversa, l'assicurazione vale in:

- Italia;

3 Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"



- Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);
 - Città del Vaticano;
 - Liechtenstein;
 - Principato di Monaco;
 - Repubblica di San Marino;
 - stati elencati e non barrati nel *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*.
- Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del Rischio

Genertel consente l'assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le informazioni richiesti. Il Contraente/Assicurato si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati in Polizza, inclusi Massimali, Somme Assicurate, Scoperti e Franchigie.

Il Contraente/Assicurato deve richiedere eventuali rettifiche entro **14 giorni** dalla Decorrenza.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Genertel informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può:

- **perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo;**
- **determinare la cessazione dell'assicurazione⁴.**

Per la garanzia R.C.A. il Risarcimento è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi⁵; **ma Genertel può rivalersi, in tutto o in parte, sul Contraente/Assicurato responsabile.**

Genertel può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Genertel, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**Aggravamento del rischio**). Se il Contraente/Assicurato non rispetta questo obbligo, **può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁶.**

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Genertel se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (diminuzione del **Rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Genertel può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto⁷.

Art. 8 – Gestione del contratto

Art. 8.1 Cessazione del rischio

Il Contraente deve comunicare a Genertel se il Rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:

- vendita;
- consegna in conto vendita;
- Furto totale;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del Veicolo.

In questi casi, Genertel rinuncia a esigere eventuali rate di Premio successive alla data di cessazione del Rischio.

Il Contraente si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

4 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"

5 Art. 144 del *Codice delle Assicurazioni Private*

6 Art. 1898 "Aggravamento del rischio"

7 Art. 1897 "Diminuzione del rischio"

Se pattuita la garanzia R.C.A. il *Contraente* può richiedere una di queste opzioni.

Art. 8.1.1 - Trasferimento del contratto su altro veicolo

Il *Contraente* può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il *Rischio* cessa. Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il *Contraente* chiede il trasferimento deve rientrare nella medesima classificazione⁸ di quello assicurato in precedenza e deve essere dello stesso *Proprietario* (o da lui preso in locazione in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).

Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi richiesti e l'eventuale conguaglio di *Premio*. In caso di acquisto, le garanzie assicurative sono valide dal momento in cui l'*Assicurato* entra in possesso del nuovo veicolo e, allo stesso tempo, cessano tutte le garanzie del *Veicolo* assicurato in precedenza.

Salvo il caso di *Furto*, il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, *Genertel* può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per *Sinistri* denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del *Veicolo*.

Se il *Contraente* richiede il trasferimento del contratto nei **30 giorni** precedenti la scadenza della rata, *Genertel* richiede il pagamento della stessa al momento della stipula della variazione.

Art. 8.1.2 - Sospensione per cessazione del Rischio

Il *Contraente*, oltre alla sospensione volontaria di cui all'art. 8.2, può chiedere di sospendere gli effetti del contratto anche nei casi di cessazione del *Rischio*.

Il *Contraente* può chiedere la sospensione a *Genertel* tramite:

- il sito www.genertel.it;
- l'app **Genertel+**;
- l'email all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it, inviando anche i documenti che provano la cessazione del rischio.

La sospensione decorre dalla data indicata nella comunicazione; solo per i casi di *Furto* totale decorre dalle 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza.

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

La sospensione non è ammessa:

- il giorno della scadenza contrattuale;
- se il contratto ha durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti.

Entro 12 mesi il *Contraente* può riattivare il contratto su un altro veicolo, o per lo stesso, se possibile.

Se il *Contraente* non riattiva il contratto entro **12 mesi**, questo è considerato risolto e *Genertel* mette a disposizione del *Contraente* il *Premio* non goduto per la sola garanzia R.C.A. escluse imposte e contributo S.S.N.. Per poter procedere al rimborso, il *Contraente* deve indicare l'*IBAN* a *Genertel*.

Negli altri casi il contratto si riattiva dalle ore 24 della data di riattivazione indicata dal *Contraente*, fermo l'eventuale conguaglio del *Premio*. La riattivazione può avvenire:

- online – sul sito www.genertel.it;
- tramite l'app **Genertel+**;
- al telefono.

Se il *Contraente* sospende il contratto nei **30 giorni** precedenti la scadenza della rata, deve pagarla al momento della riattivazione.

⁸ Art. 47 del Codice della strada "Classificazione dei veicoli"



Dopo la riattivazione del contratto è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il veicolo.



Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.

Se il periodo di sospensione è superiore a **30 giorni**, la data di scadenza del contratto e le date in cui sono dovute le eventuali rate residue sono prorogate di un periodo della stessa durata di quello della sospensione.

Art. 8.1.3 - Risoluzione anticipata del contratto

Il *Contraente* può chiedere la *Risoluzione* anticipata del contratto.

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo. *Genertel* procede alla *Risoluzione* anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto dal *Contraente* i seguenti documenti:

- **in caso di vendita o consegna in conto vendita del Veicolo:** l'atto di vendita o l'attestazione di consegna in conto vendita;
- **in caso di demolizione del Veicolo:** la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
- **in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del Veicolo:** l'attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del *Veicolo* e della targa di immatricolazione.

Ricevuti i documenti *Genertel* mette a disposizione del *Contraente* il *Premio* non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N..

Art. 8.1.4 - Cessione del contratto all'acquirente del Veicolo

In caso di vendita del *Veicolo*, il *Contraente* deve avvisare subito *Genertel* se cede al compratore anche il contratto di assicurazione. In tal caso deve fornire tutte le indicazioni necessarie per l'emissione dell'appendice di cessione. Il *Contraente* deve pagare tutte le rate fino al momento della comunicazione. Il contratto ceduto resta valido:

- in caso di pagamento a rate, solo per il periodo coperto dall'ultima rata pagata dal *Contraente*;
- in caso di rata unica, fino alla sua naturale scadenza, dopodiché *Genertel* non rilascia l'attestato di rischio e deve essere stipulato un contratto nuovo.

In occasione della cessione del contratto non sono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.

Art. 8.2 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo⁹

È possibile chiedere la sospensione del contratto se il *Veicolo* non è utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta va resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁰ e va presentata a *Genertel*, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, con le seguenti modalità:

- tramite il sito www.genertel.it o l'app **Genertel+**;
- tramite **PEC** all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it;
- tramite email, all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it; in questo caso, la richiesta è valida solo se il soggetto legittimato alla sospensione del contratto sottoscrive la dichiarazione mediante **FEQ** (Firma Elettronica Qualificata).

La sospensione volontaria è registrata nella *Banca dati* della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista, consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente¹¹. Fatta la richiesta, *Genertel* dà conferma dell'avvenuta sospensione volontaria.

Può chiedere la sospensione volontaria:

⁹ Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*

¹⁰ Art. 47 del DPR 445/2000, richiamato dall'Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*

¹¹ Art. 122-bis comma 3 del *Codice delle Assicurazioni Private*

- il *Proprietario*;
- l'*usufruttuario*;
- l'*acquirente con patto di riservato dominio*;
- il *locatario* in caso di locazione finanziaria.

Se il *Contraente* non è uno di questi soggetti deve consegnare, con le modalità sopra descritte, la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte.

La proroga va chiesta a *Genertel*, con le stesse modalità sopra descritte, almeno **10 giorni (5 giorni)** per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa¹², di **10 mesi (11 mesi)** per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico¹³).

La riattivazione del contratto può essere richiesta in qualsiasi momento anche prima della scadenza del termine comunicato (o prorogato).

Dopo la riattivazione del contratto è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato. Ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che *Genertel* consegna alla riattivazione del contratto.



Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi a *Genertel* o visitare il sito www.genertel.it.

Art. 9 - Tutela del Contraente in caso di Furto del Veicolo

In caso di *Furto del Veicolo*, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione a *Genertel* insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente.

L'assicurazione non ha più effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.

Se il *Contraente* non vuole trasferire il contratto su un altro veicolo o non vuole sospendere lo stesso, *Genertel* rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del *Furto*, e rimborsa l'eventuale *Premio* non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.. *Genertel* calcola il periodo non usufruito, oggetto del rimborso a partire dal giorno della denuncia.

Art. 10 - Altre assicurazioni

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve comunicare a *Genertel* tutte le altre assicurazioni esistenti e le relative coperture, e deve comunicare il *Sinistro* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dal Codice civile¹⁴. Se non lo fa, può perdere il diritto al *Risarcimento* o all'*Indennizzo*.

Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del *Contraente*. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato in modo diverso dal *Set Informativo*, valgono le norme di legge italiane.

Art. 13 - Area Riservata

Per questo contratto, *Genertel* mette a disposizione un'Area Riservata (Home Insurance) dove il *Contraente* può:

¹² Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*

¹³ Art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

¹⁴ Art. 1910 del Codice Civile



- fare un preventivo e stipulare la polizza;
- trasferire il contratto su un altro veicolo;
- consultare e scaricare il *Set informativo* e, se concluso il periodo di osservazione l'attestato di rischio;
- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- richiedere l'assistenza stradale;
- denunciare e monitorare lo stato del *Sinistro*;
- richiedere la sospensione e la riattivazione del contratto;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy.

L'Area Riservata è raggiungibile dal sito www.genertel.it. Dopo la stipula del suo primo contratto, il *Contraente* riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce, ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle. Può farlo sul sito internet www.genertel.it.

Il servizio è gratuito.

Art. 14 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., *Genertel* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone *Genertel* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 15 – Denuncia di *Sinistro*

Per tutte le garanzie previste da questo contratto, salvo diverse indicazioni per la specifica garanzia, in caso di *Sinistro*, l'*Assicurato*, anche se non è responsabile, deve darne comunicazione a *Genertel* **entro 3 giorni** dalla data in cui è avvenuto il *Sinistro* o ne ha avuta conoscenza.

La comunicazione di denuncia del *Sinistro* può essere inviata dal *Contraente* con l'app *Genertel* - disponibile gratis per smartphone Android e iOS.

Art. 16 – Pagamenti da parte di *Genertel*

Genertel paga le somme dovute per rimborsi di *Premio* e *Sinistri* – anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Art. 17 – Modalità di reclamo

A *Genertel*

Eventuali reclami possono essere presentati a *Genertel* con le seguenti modalità:

- con **lettera** inviata a *Genertel* S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste;
- tramite il **sito internet** di *Genertel* www.genertel.it, nella sezione *Reclami*;
- via **e-mail** all'indirizzo reclami@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli *Intermediari* bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati all'intermediario e sono gestiti da loro. Se il reclamo perviene a *Genertel*, *Genertel* provvede a trasmetterlo senza ritardo all'Intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS:

- con **lettera** inviata a IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- con **fax** al numero 06.42133206;
- tramite **PEC** all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato a *Genertel* o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- ogni documento utile per descrivere più in dettaglio le relative circostanze.

Art. 18 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è obbligatorio tentare di risolvere le controversie con i seguenti sistemi alternativi:

- **Mediazione** per le controversie assicurative, bisogna prima tentare la mediazione. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:
 - via PEC a genertel@pec.genertel.it;
 - via lettera alla sede legale di *Genertel*.

Si può scegliere un Organismo di Mediazione dall'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

- **Negoziazione assistita** per le controversie su risarcimenti di danni da circolazione di veicoli o natanti, bisogna prima tentare la negoziazione assistita. La richiesta va inviata a *Genertel* tramite il proprio avvocato.

Inoltre, è possibile attivare:

- **Arbitrato** per le controversie che riguardano la garanzia "Assistenza legale", se l'Assicurato non è d'accordo con DAS sulla gestione del Sinistro, può richiedere un arbitro per valutare se il parere di DAS è corretto. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:
 - via PEC a servizio.clienti@pec.das.it;
 - via lettera alla sede legale di DAS.
- **Procedura FIN-NET** per risolvere le liti transfrontaliere, si può presentare un reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET, contattando il gestore nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare in via preliminare la procedura della conciliazione paritetica.

> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di videoregistrazione, di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da *Genertel S.p.A.* (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio e per offrirle eventuali garanzie accessorie alla copertura per la responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (RCA), coerenti con tali bisogni ed esigenze;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio);(2)
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)



- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;
- (vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da Lei richiesti da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

1. per l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato e sondaggi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app e web, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel, e per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel.
2. per la cessione a Genertellife, alle società del Gruppo Generali¹⁵ e a soggetti terzi operanti nei settori finanziario, assicurativo, automobilistico, internet, e-commerce, comunicazione, per le loro finalità di marketing, quali l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato anche mediante tecniche di comunicazione email, sms, instant messaging e notifiche via app e web.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132

¹⁵ Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Jeniot, Welion

Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, immagini video e audio acquisiti durante videoregistrazione, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi



- finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, comparazione tariffaria al fine di ottimizzazione dell'offerta, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione, non vita, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri (anche nel caso in cui la denuncia di sinistro venga effettuata tramite videochiamata o videoregistrazione) o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
 3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
 4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione¹⁶. Se il *Veicolo* causa senza volerlo danni a terzi mentre è usata in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, *Genertel* paga le somme dovute ai terzi come *Risarcimento* dei danni.

Queste somme:

- includono capitale, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*.

La garanzia opera a prescindere dall'area in cui il *Veicolo* è utilizzato e dal fatto che sia ferma o in movimento.

CHI PUO' GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?

Art. 1.2 - Tipo di guida

Per i *Motocicli* il contratto può essere personalizzato in base alle caratteristiche dei conducenti del *Veicolo*. I tipi di guida possibili sono:

- esperto (solo conducenti con età maggiore o uguale ai 25 anni);
- inesperto (solo conducenti con età inferiore ai 25 anni);
- non solo esperti.

La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del *Sinistro*, ma se il *Contraente* ha dichiarato che il *Veicolo* è guidato solo da un conducente di età uguale o maggiore di 25 anni, per i *Sinistri* con colpa causati da un guidatore sotto i 25 anni, il *Contraente* rimborsa la "*Franchigia* conducente inesperto" di **350 euro**. Questa franchigia si somma all'eventuale *Franchigia* RCA opzionale, se scelta dal *Contraente*, come descritto nell'**art. 1.7 Franchigia**.

Per i *Ciclomotori* la garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del *Sinistro*, ma è prevista una franchigia di **2.500 euro** (c.d. franchigia guida libera) in caso di *Sinistro* con colpa se:

- il *Contraente* è una persona fisica, quando il *Veicolo* non è guidato dal *Contraente* o da un'altra persona presente sul suo stato di famiglia;
- il *Contraente* è un'Impresa o altro Ente, quando il *Veicolo* non è guidato dai soci o dai dipendenti regolarmente assunti.

¹⁶ Art.122 Codice delle Assicurazioni Private

Questa franchigia si somma all'eventuale *Franchigia* RCA opzionale, se scelta dal *Contraente*, come descritto nell'**art. 1.7 Franchigia**.

Il *Contraente* può annullare la "*Franchigia* guida libera" se acquista la garanzia Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti. Questa *Franchigia* si aggiunge alla *Franchigia* RCA opzionale (vedi l'**art. 1.7 Franchigia**), se prevista in *Polizza*.

SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OBBLIGATORIA?

Art. 1.3 - "Sicurezza comunque"

Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria *Genertel* assicura, con lo stesso Massimale e senza aumento del *Premio*, i danni causati senza volerlo da un *Trasportato* del *Veicolo* (c.d. "Responsabilità Civile dei terzi trasportati").

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.4 - Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati:

- da dolo del *Conducente*, del *Proprietario* o del *Contraente*;
- dalla partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara¹⁷.

In questi casi, *Genertel* può agire in *Rivalsa* per gli eventuali danni comunque pagati a terzi. Il *Conducente* responsabile del *Sinistro* non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.

Inoltre, solo con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi e **sono quindi esclusi dalla copertura della Garanzia R.C.A.** i seguenti soggetti:

1. il *Proprietario*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti, discendenti legittimi, naturali o adottivi del *Conducente* o dei soggetti di cui al punto 1. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'*Assicurato* provvede in modo abituale al loro mantenimento;
3. se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.5 – Esclusioni previste dal contratto

L'assicurazione non opera per i *Sinistri*:

- a) che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di:
 - patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- b) che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*¹⁸;
- c) che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- d) subito dai *Trasportati* se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del *Veicolo*;
- e) che avvengono in *Aree aeroportuali*, se il *Veicolo* non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

In tutti i casi sopra citati *Genertel* può agire in *Rivalsa* per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi.

¹⁷ Art. 9 "Competizioni sportive su strada" del *Codice della Strada*

¹⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?

Segnala l'Incidente

1. indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal *Veicolo* per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, soprattutto se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'Incidente

1. cerca di individuare eventuali testimoni e raccogliline le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'Incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo Blu

- compila con attenzione il **Modulo Blu** insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il **Modulo Blu** vale in ogni caso come denuncia del *Sinistro*. Se non hai in auto il **Modulo Blu** puoi compilarlo anche in seguito, ed incontrare la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 13.

Avvia la procedura di Risarcimento

- per ricevere assistenza e avviare la procedura invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso la sezione denuncia on line del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it. Per qualsiasi dubbio chiama il numero **040.20.20.40** o attiva una **chat on line** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 13.

COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATO LA GARANZIA R.C.A.?

Art. 1.6 - Forma tariffaria Bonus Malus

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus. Sono previste riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in assenza o in presenza di *Sinistri* nel periodo di osservazione descritto all'ALLEGATO 1⁹.

COME EVOLVE LA MIA CLASSE

In prossimità della scadenza del contratto annuale, *Genertel* mette a disposizione l'attestazione dello stato di rischio. La *Classe universale* è calcolata in base alla presenza o meno di *Sinistri* pagati, anche in parte, nel periodo di osservazione²⁰.

Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i *Sinistri* per cui è stata accertata la *Responsabilità principale* dell'Assicurato.

I *Sinistri* pagati con *Responsabilità paritaria* dell'Assicurato minore o uguale al 50% non comportano il malus, ma vengono annotati nell'attestazione con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Se ci sono più *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* vengono sommate le loro percentuali e, se si raggiunge la soglia del 51% nell'arco degli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità, si procede all'applicazione del malus.

L'eventuale *Franchigia* prevista in contratto è dovuta dal *Contraente* da quando *Genertel* paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto, da quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).

La *Classe Universale* può evolvere nei seguenti modi:

- se non ci sono *Sinistri* è prevista la discesa di una classe;
- se c'è un solo *Sinistro* è prevista la risalita di due classi;
- dal secondo *Sinistro* in poi è prevista la risalita di tre classi.

La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.

Per i *Motocicli*, l'evoluzione della *Classe di merito Genertel* prevede la discesa di una classe in assenza di *Sinistri* (ferma la classe minima 0), mentre in presenza di un *Sinistro*, l'evoluzione dipende dalla classe di appartenenza al momento del *Sinistro* stesso:

- per i clienti nelle classi da 0 a 10 è prevista l'assegnazione alla classe 14;
- per i clienti nelle classi da 11 a 13 l'assegnazione alla classe 15;
- per i clienti nelle classi maggiori o uguali a 14 la risalita di una classe.

¹⁹ Prov. 72/2018 di IVASS

²⁰ Art. 3 del Regolamento Ivass 9/2015

Ogni *Sinistro* successivo al primo comporta un ulteriore aumento di una classe. La classe massima è sempre la 18.

Per i *Ciclomotori* e i *Ciclomotori* trasporto cose, *Genertel* dispone di una scala di classi Bonus Malus interna che va dalla 80 alla 89. L'evoluzione della classe di merito *Genertel* ha il seguente funzionamento:

- se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
- se c'è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
- dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi.

La classe massima è sempre la 89 e la minima sempre la 80.

L'attestazione riporta, oltre alla *Classe universale (CU)*, anche la *Classe di merito Genertel*, che prevede però la classe minima 1.

Per le regole di assegnazione della *Classe universale (CU)*, di corrispondenza tra la *Classe universale (CU)* e la *Classe di merito Genertel* e di invio dell'attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1.

POSSO EVITARE L'EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?

L'Assicurato può evitare l'evoluzione in malus se rimborsa gli importi liquidati a titolo definitivo per i *Sinistri* che l'hanno causata.

È possibile rimborsare anche solo alcuni dei *Sinistri* liquidati; in questo caso l'evoluzione in malus si applica solo per i *Sinistri* che non sono stati rimborsati. Il rimborso deve essere effettuato:

- a *CONSAP*, per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di *Risarcimento diretto (CARD)*;
- a *Genertel* per gli altri *Sinistri* (che non rientrano nella procedura *CARD*).

Il *Contraente*, per conoscere l'importo dei *Sinistri* che rientrano nella procedura di *Risarcimento diretto*²¹, deve rivolgersi alla "Stanza di compensazione" presso *CONSAP*

- utilizzando la procedura on-line sul sito www.consap.it;
- scrivendo a *CONSAP*, Via Yser, 14 - 00198 Roma.

Può fare la richiesta direttamente o delegare *Genertel* a richiedere l'importo a nome suo. *CONSAP* comunicherà direttamente al *Contraente* l'importo.

Per delegare *Genertel*, il *Contraente* può scrivere un email a protezione.bonus@genertel.it per ottenere il documento da compilare e le istruzioni per la restituzione a *Genertel*.

Il *Contraente*, per conoscere l'importo di altri *Sinistri* (che non rientrano nella procedura *CARD*), deve rivolgersi a *Genertel*:

- al telefono al 040.20.20.40;
- via email al servizio_sinistri@genertel.it;
- tramite una lettera a *Genertel* sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Se hai bisogno di maggiori informazioni per evitare l'evoluzione in malus sulla tua polizza puoi contattarci all'indirizzo email protezione.bonus@genertel.it o via fax al +39.041.33.62.344.



> OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Art. 1.7 - Franchigia

Se proposta da *Genertel*, il *Contraente* può inserire nel contratto la *Franchigia* a fronte di uno sconto sul *Premio R.C.A.*. In questo caso, il *Contraente* paga la *Franchigia* a *Genertel*:

- in casi di *Risarcimento diretto*, quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte);
- negli altri casi, quando *Genertel* paga il danneggiato.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di Franchigia

Massimale assicurato: 10.000.000 euro

Franchigia: 500 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Genertel paga: 4.500 euro (l'ammontare del danno detratta la *Franchigia*)

L'Assicurato paga: 500 euro

21 Art.149 "Procedura di risarcimento diretto" del Codice delle Assicurazioni Private



SEZIONE 2 > RC IN MOBILITÀ

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza. La garanzia può essere acquistata solo per i **Motocicli**.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura i rischi per i danni causati senza volerlo a terzi se derivano:

- dalla circolazione su mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettrico, per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A., anche presi a noleggio a breve termine o in *sharing*. Nel caso di mezzi con motore elettrico (come ad esempio biciclette a pedalata assistita (e-bike), segway, hoverboard, monocicli elettrici, ecc.), Genertel assicura solo la circolazione su veicoli le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mezzo preso in *sharing*, se è già presente una polizza R.C., Genertel copre soltanto la parte di danno che va oltre l'ammontare coperto da tale polizza;
- dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in *sharing*. In questi casi Genertel copre soltanto la parte di danno che va oltre l'ammontare coperto dalla polizza R.C.A. che assicura il veicolo a noleggio a breve termine o in *sharing*;
- dagli spostamenti a piedi.

La garanzia opera, nell'ambito della sfera di responsabilità personale ed autonoma, per i danni causati:

- dal *Proprietario*;
- dal *Contraente* se diverso dal *Proprietario*;

e solo in caso di circolazione stradale in aree pubbliche e equiparate.

Art. 2.2 - Massimali

Genertel presta l'assicurazione nei limiti del **Massimale**. Se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha con Genertel più di una Polizza per i rischi coperti da questa garanzia, i relativi **Massimali** si possono sommare. In tal caso questa garanzia opera a secondo rischio, quindi in eccesso rispetto ai massimali garantiti dall'altra polizza.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.3 - Rischi esclusi

La garanzia **non opera** se il danno si verifica:

- durante le **attività professionali**;
- durante la pratica di **attività sportive** svolte a titolo **non amatoriale**. Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell'**escursionismo** e di qualsiasi **attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati** in tal senso;
- durante la partecipazione a **gare o competizioni sportive**;
- durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o *Aree aeroportuali*;
- con **dolo** del *Proprietario* o del *Contraente*.

Ai fini della presente assicurazione **non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa**:

- a) il *Proprietario* e il *Contraente* se è diverso dal *Proprietario*;
- b) ogni persona che risulta dal Certificato di Stato di Famiglia dei soggetti indicati nel punto a);
- c) coniuge, genitori, figli, suoceri, generi e nuore dei soggetti indicati nel punto a), anche se non risultano dal rispettivo Certificato di Stato di Famiglia;
- d) le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con i soggetti indicati nel punto a), subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e) il proprietario del veicolo preso a noleggio o in *sharing*.

Nel caso di circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in *sharing* l'assicurazione opera solo se la polizza che assicura il veicolo a noleggio a breve termine o in *sharing* è valida e opera al momento del sinistro.

Se il veicolo a noleggio a breve termine o in *sharing* non è assicurato al momento del **Sinistro**, la garanzia opera in eccesso a quanto risarcito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e comunque in eccesso ai massimali minimi di legge in vigore al momento del **Sinistro**.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.4 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia non opera per i **Sinistri**:

- a) che avvengono quando l'**Assicurato** guida un veicolo **senza l'abilitazione** prevista dalla legge;
- b) che avvengono quando la conduzione del mezzo **non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del Sinistro**;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada²²;
- d) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei **requisiti psico-fisici** necessari per la guida a norma delle disposizioni di legge;
- e) subito dai trasportati se il **trasporto non è effettuato in conformità** alle disposizioni in vigore;
- f) che derivano dalla **proprietà o uso di animali**;
- g) subito da **cose o animali** che l'**Assicurato** ha in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- h) di qualsiasi natura **conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo**;
- i) che avvengono in conseguenza di **terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti**.

Art. 2.5 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per Sinistro**.

SEZIONE 3 > FURTO E INCENDIO

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in **Polizza**.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti del **Veicolo**, compresi gli **Accessori**, in conseguenza di uno dei seguenti eventi:

- a) **Furto** o tentato **Furto** del **Veicolo**, di sue parti o di oggetti in essa contenuti. Il **Furto** di **Apparecchi multimediali** è indennizzato fino a un massimo di **1.250 euro** e sempre nei limiti della **Somma assicurata**. Il **Contraente** deve dimostrare l'esistenza degli **Apparecchi multimediali** e presentare a **Genertel** la documentazione relativa all'acquisto;
- b) **Incendio** anche se causato da **Atti Vandalici**.

Genertel indennizza inoltre:

- c) le spese di custodia o di parcheggio, con il massimo di **500 euro per evento**, necessarie se si verifica uno dei seguenti casi:
 - il **Veicolo** viene ritrovato dopo un **Furto**;
 - il **Veicolo** viene sequestrato dalle autorità dopo un **Incendio**;
- d) la perdita dell'imposta di proprietà (c.d. "bollo") non utilizzata in caso di **Furto** se il **Contraente** assicura con **Genertel** un nuovo veicolo dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.2 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di **dolo o colpa grave**:

- dell'**Assicurato** e del **Contraente**;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei **Trasportati**;
- delle persone che l'**Assicurato** o il **Contraente** incarica alla guida o riparazione o custodia del **Veicolo**.

²² Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"



> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.3 - Cause di riduzione o esclusione dell'Indennizzo

Se alla stipula del contratto il *Contraente*:

- dichiara che di notte il *Veicolo* è custodito in autorimessa o giardino, l'*Assicurato* deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in caso contrario, *Genertel* riduce l'Indennizzo come previsto dal Codice Civile²³;
- dichiara la presenza di un antifurto, l'*Assicurato* deve poterne dimostrare l'installazione sul *Veicolo*: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, *Genertel* riduce l'Indennizzo come previsto dal Codice Civile²⁴;
- dichiara che il *Veicolo* monta un *Antifurto satellitare* o un localizzatore satellitare e l'*Assicurato* non è in grado di provare l'esistenza, al momento del *Furto*, di un abbonamento a un servizio satellitare, *Genertel* non paga alcun Indennizzo;

Art. 3.4 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi i danni:

- a) da *Furto* o tentato *Furto* che avvengono in conseguenza di *Atti vandalici*;
- b) determinati da *Furto* totale o parziale agevolato da:
 - mancata chiusura;
 - presenza di congegni automatici di apertura delle portiere del *Veicolo* al suo interno;
 - presenza delle chiavi di accensione all'interno del *Veicolo*.
- c) che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- d) che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- e) che avvengono in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 3.5 - Scoperto e Minimo

A carico dell'*Assicurato* rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in *Polizza*.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di Scoperto e Minimo in caso di danneggiamento del Veicolo a seguito di Furto

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito del Sinistro: 2.000 euro

Scoperto: 5% (euro 2.000 x 5% = 100 euro) con un Minimo di 150 euro

Genertel paga: 2.000 - 150 = 1.850 euro

L'*Assicurato* paga: 150 euro (perché lo Scoperto del 5% del danno è inferiore al Minimo non indennizzabile di 150 euro).



COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?

Fai immediatamente denuncia alle autorità

- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il *Veicolo*.

Avvia la procedura per l'Indennizzo del danno

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app *Genertel+* insieme alla denuncia fatta all'autorità. Per tutti i dettagli consulta la sezione 14.

23 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"

24 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"



COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?

Segnala l'Incendio

- allontanati il più possibile dal *Veicolo* e richiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell'*Incidente*.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**; la *Struttura Organizzativa* metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il *Veicolo*. Per tutti i dettagli vedi la sezione 8A o 8B. Per poter rimuovere il *Veicolo* è necessario avere il nullaosta da parte delle autorità.

Avvia la procedura per l'Indennizzo del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'app **Genertel+**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 14.

COSA FACCIO SE IL MIO VEICOLO VIENE RITROVATO?

Art. 3.6 - Ritrovamento del Veicolo

Se l'*Assicurato* scopre che il *Veicolo* rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve sempre:

- informare *Genertel*;
- inviare a *Genertel* la documentazione sul ritrovamento rilasciata dalle autorità.

L'*Assicurato* ha questi obblighi sia prima, sia dopo il pagamento dell'*Indennizzo*.

Se il *Veicolo* viene recuperato dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* può scegliere di:

- **rientrare in possesso del Veicolo**: in questo caso l'*Assicurato* deve comunicare a *Genertel* di voler rientrare nel possesso del *Veicolo* entro 7 giorni da quando viene a sapere che è stato ritrovato. In questo caso deve rimborsare l'*Indennizzo* che ha ricevuto per il *Furto*;
- **non conservare la proprietà del Veicolo**: in questo caso l'*Assicurato* deve comunicare la sua decisione a *Genertel* entro 7 giorni. Se lo fa oppure se non fornisce alcuna comunicazione entro **7 giorni**, *Genertel* può vendere il *Veicolo* in forza della procura speciale rilasciata in suo favore e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell'*Indennizzo*.

SEZIONE 4 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel, in seguito a una collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicurato, paga:

- il **costo della riparazione** dei danni diretti e materiali subiti del *Veicolo*;
- l'**Indennizzo, fino a un massimo di 5.000 euro**, delle spese mediche sostenute dopo l'eventuale *Infortunio* subito dal *Conducente*.

Genertel presta l'assicurazione solo se i danni vengano riparati. L'*Assicurato* ha diritto al valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro* con il limite della *Somma assicurata*, come determinato dall'**articolo 14.3 - Calcolo dell'ammontare del danno** senza adempiere a questa condizione solo in caso di riparazione antieconomica. La riparazione è antieconomica quando il costo per riparare il *Veicolo* è superiore al suo valore commerciale.

La garanzia opera se:

- l'*Assicurato* non ha alcuna responsabilità nella causa del *Sinistro* e ne fornisce prova con la presentazione del verbale o del rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del *Modulo blu* se compilato e firmato da entrambe le parti;
- il *Sinistro* avviene in Italia;
- il *Sinistro* non avviene in *Aree aeroportuali*;
- il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia;
- il *Sinistro* coinvolge solo 2 veicoli;
- il diritto al risarcimento verso i terzi e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non



è prescritto quando l'indennizzo è pagato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.2 – Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- del *Conducente*;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.3 – Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi i danni che avvengono:

- a) quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
 - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*²⁵;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- g) in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 4.4 – Scoperto e Minimo

L'*Indennizzo* è effettuato solo dietro presentazione della fattura della riparazione.

A carico dell'*Assicurato* rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in Polizza.

Genertel applica lo *Scoperto* e il *Minimo* indicati in *Polizza* anche in caso di riparazione antieconomica.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di Scoperto e Minimo in caso di Tutela danni di veicoli non assicurati

Somma assicurata: 20.000 euro

Danni a seguito del *Sinistro*: 2.000 euro

Scoperto: 10% (euro 2.000 x 10% = 200 euro) con un *Minimo* di 250 euro

Genertel paga: 1.750 euro

L'*Assicurato* paga: 250 euro.

> CHE OBBLIGHI HO?

Art. 4.5 – Obblighi a carico dell'*Assicurato*

L'*Assicurato* cede a *Genertel* i propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili²⁶ e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada.

L'*Assicurato* ha questo obbligo solo a riguardo di:

- danni che sono oggetto di questa garanzia;
- l'entità dell'*Indennizzo* che ha ricevuto.

L'*Assicurato* mantiene invece la facoltà di agire verso i responsabili e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada:

- per quanto non è coperto da questa garanzia;
- per l'eventuale eccedenza rispetto all'*Indennizzo* ricevuto.

²⁵ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

²⁶ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

L'Assicurato deve interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada fino a che Genertel non paga l'Indennizzo. Se non lo fa, rischia di perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'Incidente e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il *Modulo blu* e fallo firmare alla controparte.

Fai immediatamente denuncia

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la sezione 14.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde 800.99.77.98 o dall'estero uno fra i seguenti numeri +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00, la *Struttura Organizzativa* metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il Veicolo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 8A o 8B.

In caso di *Infortunio* conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.

SEZIONE 5 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal Veicolo in un urto o una collisione con *Animali selvatici*.

Genertel paga, con il limite della *Somma assicurata*, il **costo della riparazione effettuata** dei danni se:

- il *Sinistro* avviene in Italia;
- il *Sinistro* avviene su una strada asfaltata aperta al pubblico;
- l'Assicurato fornisce il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza (ad esempio la Polizia Stradale) intervenute sul luogo del *Sinistro* che certificano senza dubbio l'urto o collisione del Veicolo con gli *Animali selvatici*.

In autostrada la garanzia opera solo in casi di collisione contro volatili.

Genertel indennizza il danno non riparato solo se la riparazione è antieconomica. In questo caso l'Assicurato ha diritto al valore del Veicolo al momento del *Sinistro* con il limite della *Somma assicurata* come determinato dall'**articolo 14.3 - Calcolo dell'ammontare del danno**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.2 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di dolo:

- del Conducente;
- del Proprietario;
- del Contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.3 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia non opera se il Conducente viene sanzionato²⁷ per non essersi fermato e aver messo in atto tutte le misure necessarie per soccorrere in maniera tempestiva gli animali danneggiati.

Sono esclusi i danni che avvengono:

- a) quando il Veicolo non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però

²⁷ Art.189 comma 9 bis "Comportamento in caso di incidente" del Codice della Strada



- in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*²⁸;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- g) in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 5.4 – Scoperto e Minimo

L'*Indennizzo* sarà effettuato solo dietro presentazione della fattura della riparazione.

A carico dell'*Assicurato* rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in *Polizza*.

Genertel applica lo *Scoperto* e il *Minimo* indicati in *Polizza* anche in caso di riparazione antieconomica.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di Scoperto e Minimo in caso di Collisione con animali selvatici

Somma assicurata: 2.000 euro

Danni a seguito del *Sinistro* 1.000 euro

Scoperto 10% (euro 1.000x10%= 100 euro) con un *Minimo* di 150 euro

Genertel paga: 850 euro

L'*Assicurato* paga: 150 euro.



COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'*Incidente* e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.

Fai immediatamente denuncia

- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento corredata dal verbale attraverso l'**app Genertel+**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 14.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, la *Struttura Organizzativa* metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il *Veicolo*. Per tutti i dettagli vedi la sezione 8A o 8B.

²⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 6 > MINIKASKO ABBIGLIAMENTO

Le garanzie operano solo se sono acquistate e riportate in Polizza. La garanzia può essere acquistata solo per i *Motocicli*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali causati all'abbigliamento e al casco del *Conducente del Veicolo*, per la sola quota di sua responsabilità, a seguito di una collisione con un altro veicolo a motore identificato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6.2 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di dolo:

- del *Conducente*;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6.3 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi i danni che avvengono:

- a) quando il *Veicolo* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*²⁹;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- g) in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI ALL'ABBIGLIAMENTO?

Fai immediatamente denuncia

- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'app **Genertel+**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 14.
- conserva l'abbigliamento e il casco danneggiati al fine di permettere la valutazione del danno.

SEZIONE 7 > ASSISTENZA LEGALE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

Secondo la normativa vigente³⁰, *Genertel* ha scelto di affidare la gestione dei *Sinistri* di Assistenza Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - Verona - PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare +39.040.20.20.20 – e-mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata **DAS**. Devono essere inviate a **DAS** tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del *Sinistro*.

²⁹ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

³⁰ Art.163 "Requisiti particolari" e Art.164 "Modalità per la gestione dei sinistri" del *Codice delle Assicurazioni Private*



> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel fornisce al *Proprietario*, al locatario in caso di leasing o al *Conducente*:

- a) l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela in **sede civile**, se durante la circolazione del *Veicolo* avviene un *Incidente* che provoca all'*Assicurato* un danno materiale o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
 - la condotta di un terzo;
 - un'azione compiuta da un terzo;
 - le condizioni della strada.
- b) l'**assistenza giudiziale** se l'*Assicurato* è indagato o imputato in un procedimento penale per un *Incidente* che avviene durante la circolazione del *Veicolo*.

In entrambi i casi la garanzia opera per Incidenti che avvengono durante il periodo di validità del contratto.

Art. 7.2 - Gestione del Sinistro

DAS, ottenuta tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

Se questa fase di studio ha esito positivo, DAS:

1. si attiva nei confronti degli enti preposti se l'*Incidente* accade all'interno dello Spazio Economico Europeo (CONSAP) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
2. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'*Assicurato*. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei verbali redatti dalle autorità;
3. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in *Polizza*, le eventuali spese documentate:
 - a) per l'intervento del legale;
 - b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
 - c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
 - d) pagate a favore della controparte.

Non sono comprese multe, ammende, pene pecuniarie.

Le spese legali sono a carico di *Genertel* sempre e solo nei limiti del *Massimale di Polizza*; questo *Massimale* è da intendersi unico quando la garanzia è attivata sia per la difesa penale dell'*Assicurato*, sia per il recupero del danno in sede civile.

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del Sinistro è riservata esclusivamente a DAS (art. 164 comma 2, lett. a, del Codice delle Assicurazioni Private).

Le garanzie operano solo per i Sinistri per cui gli incarichi a legali e periti sono già stati autorizzati da DAS per ogni stato della controversia e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del *Sinistro*, ogni accordo rivolto a definire la controversia in via bonaria deve essere prima concordato con DAS, **in caso contrario l'Assicurato risponde di tutte le spese sostenute da Genertel per la gestione della pratica.**

Ricevuta la denuncia del *Sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine l'*Assicurato* deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia.

Se non è possibile definire la controversia in via bonaria, DAS propone all'*Assicurato* di affidare la pratica a un legale per il giudizio nei seguenti casi:

- quando le pretese dell'*Assicurato* presentano possibilità di successo;
- quando è necessaria la difesa penale.

In caso di giudizio, l'*Assicurato* può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da DAS o se nominare uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di *Genertel*.

L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a DAS se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da DAS, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. DAS si riserva di valutare se a seguito della sostituzione

sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.

Le spese legali sono a carico di *Genertel* nei limiti del *Massimale di Polizza* (*Massimale* unico anche in caso di intervento di più legali). Se l'*Assicurato* nomina il legale a sua scelta:

- deve inviare la parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'*Assicurato* non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto;
- non può autorizzarlo ad avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da DAS. Se DAS non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari;
- deve aggiornare DAS a intervalli regolari sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve richiedere al legale di includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.

Genertel e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 7.3 - Anticipi sulle spese civili e penali

DAS non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il *Massimale di Polizza* e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- le *Spese borsuali* relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie autorizzate da DAS, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.

Art. 7.4 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Se l'*Assicurato* ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza DAS non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, l'*Assicurato* deve restituire le somme che DAS ha anticipato all'avvocato a titolo di *Spese borsuali* e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.

Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale sono rimborsati sulla base della sentenza del giudice. Se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, le spese sono rimborsate sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, DAS, se informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte sono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato sono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese sono pagate entro il *Massimale di Polizza*. Le spese legali e quelle relative alle perizie sono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a DAS.

Procedimento di mediazione

Quando è attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'*Assicurato* e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa è poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, *Genertel* non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.

Se la mediazione ha esito negativo ed è quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, *Genertel* risponde solo delle spese e non degli onorari.



Art. 7.5 - Procedimento penale e liquidazione delle spese

Se l'Assicurato nomina il legale a sua scelta deve aggiornare DAS a intervalli regolari su ogni stato e grado del procedimento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio.

Alla fine del procedimento penale, l'Assicurato deve inviare a DAS una copia della sentenza o del decreto del giudice. DAS liquida gli onorari del penalista sulla nota spese redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il *Massimale* di Polizza.

Questo *Massimale* comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia immediatamente la denuncia via email all'indirizzo sinistri@das.it insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. **Scarica il modulo di richiesta dal sito www.genertel.it.**
Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l'art. 14.5.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7.6 - Rischi esclusi

La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'Assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, *Atti vandalici* o risse.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.7 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia Assistenza Legale non opera:

- a) se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'Assicurato;
- b) in caso di controversie tra il *Conducente* e i suoi *Trasportati*, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del *Codice della Strada* (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
- d) in caso di costituzione di parte civile;
- e) per il dissequestro del *Veicolo*;
- f) in caso di difetti di fabbricazione del *Veicolo*;
- g) per i *Sinistri* che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però
 - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- h) per i *Sinistri* quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*³¹;
- i) quando *Genertel* è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizzare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se sono attivate le garanzie Kasko, Minikasko, Infortuni del Conducente);
- j) quando l'*Incidente* è disciplinato dalla procedura di *Risarcimento diretto*³²;
- k) se la controversia nasce per ottenere un Indennizzo **minore o uguale a 300 euro**;
- l) per i *Sinistri* che avvengono quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- m) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).

COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 7.8 - Arbitrato

Sia l'Assicurato sia DAS in caso di:

- conflitto d'interessi o

³¹ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

³² Art. 149 "Procedura di risarcimento diretto" del *Codice delle Assicurazioni Private*

- di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, possono chiedere di affidare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

Per attivare l'arbitrato nei confronti di DAS l'Assicurato deve inviare la richiesta tramite:

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, può procedere all'azione giudiziale per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza*. Se invece ottiene un risultato sfavorevole, **DAS non rimborsa le spese sostenute**.

Se l'Assicurato - in alternativa alla procedura arbitrale - intende agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione.

SEZIONE 8A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*. La garanzia può essere acquistata solo per i *Motocicli*.

Premessa

Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia 800.99.77.98 e numero dall'estero +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00.

È prestata assistenza all'Assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8A.1 - Prestazioni

Genertel fornisce ogni prestazione sottoindicata al massimo una volta per ogni Sinistro tramite la *Struttura Organizzativa* e non più di due volte per anno assicurativo alle condizioni descritte sotto.

Art. 8A.1.1 - Soccorso stradale

Se il *Veicolo* non funziona per:

- Incendio;
- Furto parziale;
- ritrovamento dopo Furto;
- Guasto;
- Incidente;

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso traina il *Veicolo* al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il *Veicolo* viene portato all'officina più vicina.

Se le condizioni tecniche lo permettono la *Struttura Organizzativa* effettua sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al *Veicolo* di riprendere la marcia in sicurezza. La *Struttura Organizzativa* può fare questo solo se il tempo necessario per l'intervento non supera i **30 minuti**.

Genertel tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimale di **200 euro** per *Sinistro*.

Le prestazioni sono erogate solo se il *Veicolo* non pesa più di 3.500 kg a pieno carico.

Art. 8A.1.2 - Depannage

Se il *Veicolo* non funziona per:

- foratura degli pneumatici;
- batteria scarica;
- mancato avviamento in genere;

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso.



Se il tipo di riparazione lo permette e se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo, la riparazione viene fatta sul posto altrimenti il mezzo di soccorso traina il Veicolo come descritto nell'art. 8A1.1.

Art. 8A.1.3 - Spese d'albergo

Se in seguito a un *Incidente* avvenuto a **più di 50 km** dalla residenza dell'*Assicurato*, il *Veicolo* non funziona per:

- *Guasto*;
- *Incidente*;
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*

e per farlo riparare l'*Assicurato* deve fermarsi almeno una notte oppure

- in caso di *Furto* totale;

l'*Assicurato* contatta la *Struttura Organizzativa*. La *Struttura Organizzativa* prenota per l'*Assicurato* e per gli eventuali *Trasportati* un albergo.

Genertel tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a un massimo di **300 euro** complessivi per *Sinistro*, per tutte le persone coinvolte nello stesso *Sinistro* (*Assicurato* e *Trasportati*).

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8A.2 – Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- del *Conducente*;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8A.3 – Esclusioni previste dal contratto

Le prestazioni non operano per i sinistri che avvengono:

- a) quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*³³;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- g) in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre escluse:

per gli artt. **8B.1.1 - Soccorso stradale** e **8B.1.2 - Depannage**

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del *Veicolo*;
- le spese per il traino, se il *Sinistro* avviene durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o equiparate (come, per esempio, percorsi fuoristrada).

³³ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

La **Struttura Organizzativa** è operativa **24 ore su 24!**

SEZIONE 8B > ASSISTENZA STRADALE TOP

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in **Polizza**.

Premessa

Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a **Europ Assistance Italia S.p.A.** - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia **800.99.77.98** e numero dall'estero **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**.

È prestata assistenza all'**Assicurato** se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8B.1 - Prestazioni

Genertel fornisce ogni prestazione sottoindicata al massimo una volta per ogni Sinistro tramite la **Struttura Organizzativa** e non più di due volte per anno assicurativo alle condizioni descritte sotto.

Art. 8B.1.1 - Soccorso stradale

Se il **Veicolo** non funziona per:

- **Incendio**;
- **Furto parziale**;
- ritrovamento dopo **Furto**;
- **Guasto**;
- **Incidente**;

l'**Assicurato** deve contattare la **Struttura Organizzativa** per l'invio di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso traina il **Veicolo** al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice.

Se ciò è impossibile o antieconomico, il **Veicolo** viene portato all'officina più vicina.

Se le condizioni tecniche lo permettono la **Struttura Organizzativa** effettua sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al **Veicolo** di riprendere la marcia in sicurezza. La **Struttura Organizzativa** può fare questo solo se il tempo necessario per l'intervento non supera i **30 minuti**.

Genertel tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimale di **500 euro** per Sinistro.

Le prestazioni sono erogate solo se il **Veicolo** non pesa più di **3.500 kg** a pieno carico.

Art. 8B.1.2 - Depannage

Se il **Veicolo** non funziona per:

- foratura degli pneumatici;
- batteria scarica;
- mancato avviamento in genere;

l'**Assicurato** deve contattare la **Struttura Organizzativa** per l'invio di un mezzo di soccorso.

Se il tipo di riparazione lo permette e se la sede del fornitore si trova entro **20 chilometri** dal luogo del fermo, la riparazione viene fatta sul posto altrimenti il mezzo di soccorso traina il **Veicolo** come descritto nell'art. 8B.1.1.

Art. 8B.1.3 - Taxi per il recupero del Veicolo

Se il **Veicolo** non funziona per:

- **Guasto**;
- **Incendio**;
- **Furto parziale**;



- ritrovamento dopo Furto;
- Incidente;

e l'Assicurato ha bisogno di andare a recuperarlo nell'officina dove è stato riparato, deve contattare la *Struttura Organizzativa* per chiedere un taxi.

Genertel tiene a proprio carico il taxi fino a un massimale di **150 euro** per Sinistro.

Art. 8B.1.4 - Spese d'albergo

Se in seguito a un Incidente avvenuto a **più di 50 km** dalla residenza dell'Assicurato, il Veicolo non funziona per:

- Guasto;
- Incidente;
- Incendio;
- Furto parziale;
- ritrovamento dopo Furto;

e per farlo riparare l'Assicurato deve fermarsi almeno una notte; oppure

- in caso di Furto totale;

l'Assicurato contatta la *Struttura Organizzativa*. La *Struttura Organizzativa* prenota per l'Assicurato e per gli eventuali *Trasportati* un albergo.

Genertel tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a un massimo di **300 euro** complessivi per Sinistro, per tutte le persone coinvolte nello stesso Sinistro (Assicurato e *Trasportati*).

Art. 8B. 1.5 - Rientro sanitario

Questa prestazione viene data se, per un *Infortunio* a seguito di Incidente avvenuto a **più di 20 km** dalla residenza dell'Assicurato, e il personale medico della *Struttura Organizzativa* e quello del posto, decidono che è necessario il rientro sanitario.

Il rientro sanitario viene fatto:

- in un *Istituto di cura* attrezzato del luogo più vicino alla tua residenza in Italia; oppure
- alla residenza dell'Assicurato.

La *Struttura Organizzativa* organizza il rientro sanitario nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione.

I mezzi di trasporto sono:

- l'aereo sanitario, quando disponibile e solo dall'Europa;
- l'aereo di linea in classe economica, anche con posto per una barella, se necessario;
- il treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto;
- l'autoambulanza.

La *Struttura Organizzativa* fornisce l'assistenza medica/infermieristica durante il viaggio di rientro, se il personale medico la ritiene necessaria.

Genertel tiene a proprio carico il costo del rientro sanitario e dell'eventuale assistenza infermieristica durante il trasporto.

Genertel può richiedere i biglietti del viaggio di ritorno non utilizzati.

Art. 8B. 1.6 - Viaggio di un familiare

Se per un Incidente, l'Assicurato viene ricoverato in *Istituto di cura* per *Infortunio* e non può essere dimesso prima di **7 giorni**, l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa*.

La *Struttura Organizzativa* fornisce a un familiare dell'Assicurato residente in Italia:

- un biglietto ferroviario in prima classe;

oppure

- un biglietto aereo in classe economica;
- di andata e ritorno, per permettergli di raggiungere l'Assicurato nell'*Istituto di cura*.

Genertel tiene a proprio carico il costo del biglietto di andata e ritorno del familiare.

Genertel non rimborsa le spese di soggiorno del familiare.

Art. 8B. 1.7 - Interprete a disposizione all'estero

Se per un Incidente all'estero l'Assicurato viene:

- fermato;
- arrestato;

- minacciato di arresto;
 - oppure
 - subisce l'*Infortunio*,
- può contattare la *Struttura Organizzativa* che gli mette a disposizione un interprete. *Genertel* tiene a proprio carico l'interprete fino a un massimo complessivo di **8 ore lavorative per Sinistro**.

Art. 8B. 1.8 - Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio

Se l'*Incidente* avviene fuori dal comune di residenza dell'*Assicurato* e

a) il *Veicolo* non funziona per:

- *Furto* parziale o tentato;
- *Guasto*;
- *Incidente*;

e per farlo riparare l'officina meccanica dichiara che ci vogliono:

- almeno 24 ore in Italia;
- almeno 2 giorni all'estero;

oppure in caso di:

b) *Furto* totale;

c) perdita del *Veicolo* dovuta all'*Incendio*;

l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa*.

La *Struttura Organizzativa* fornisce all'*Assicurato* e agli eventuali *Trasportati*:

- un biglietto aereo di classe economica o del treno in prima classe;

oppure

- un'*Autovettura* in sostituzione, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata per far arrivare a destinazione o rientrare alla residenza.

Genertel tiene a proprio carico i biglietti fino a un massimo di 1.000 euro per Sinistro.

Art. 8B. 1.9 - Viaggio per il recupero del Veicolo

Se in seguito a un *Incidente* avvenuto fuori comune di residenza dell'*Assicurato*, il *Veicolo* non funziona per:

- *Incendio*;
- *Guasto*;
- *Incidente*;
- ritrovamento dopo *Furto*;

e per farlo riparare l'officina meccanica dichiara che ci vogliono:

- almeno 36 ore, in Italia;
- almeno 4 giorni all'estero;

l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa*.

La *Struttura Organizzativa* gli fornisce un biglietto aereo in classe economica o del treno in prima classe per recuperare il *Veicolo* al termine della riparazione.

Questo biglietto è di sola andata.

Genertel tiene a proprio carico il costo del biglietto.

In caso di *Furto*, la *Struttura Organizzativa* fornisce la prestazione solo se il *Veicolo* viene ritrovato nel medesimo paese in cui è stato rubato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8B.2 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- del *Conducente*;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8B.3 - Esclusioni previste dal contratto

Le prestazioni non operano per i sinistri che avvengono:

- quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge per ch  non l'ha mai conseguita, gli   stata ritirata o   scaduta; la garanzia vale per  durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;



- c) quando il **Conducente** è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal **Codice della Strada**³⁴;
- d) quando il **Veicolo** non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- g) in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.

Sono inoltre escluse:

per gli artt. **8B.1.1 - Soccorso stradale** e **8B.1.2 - Depannage**

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del **Veicolo**;
- le spese per il traino, se il **Sinistro** avviene durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o equiparate (come, per esempio, percorsi fuoristrada);

per l'art. **8B.1.5 - Rientro sanitario**:

- i casi in cui secondo il personale medico della **Struttura Organizzativa** l'**Infortunio** può essere curato sul posto o consente di continuare il viaggio;
- i casi in cui insieme all'**Infortunio** si manifesta una malattia infettiva o una patologia che non permettono il trasporto secondo le norme sanitarie nazionali o internazionali;
- i casi in cui l'**Assicurato** o i **Trasportati** firmano le dimissioni dall'**Istituto di Cura** contro il parere del personale medico.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

La **Struttura Organizzativa** è operativa **24 ore su 24**!

SEZIONE 8C > ASSISTENZA IN MOBILITÀ

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in **Polizza**. La garanzia può essere acquistata solo per i **Motocicli**.

Premessa

Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a **Europ Assistance Italia S.p.A.** - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia **800.99.77.98** e numero dall'estero **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**.

È prestata assistenza all'**Assicurato** se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8C.1 - Prestazioni

Genertel fornisce ogni prestazione sottoindicata tramite la **Struttura Organizzativa** e non più di due volte per anno assicurativo alle condizioni descritte sotto. Le prestazioni possono essere richieste dall'**Assicurato** solo per quanto riguarda la circolazione in aree pubbliche e in quelle equiparate.

Le prestazioni di seguito elencate sono erogate solo durante l'utilizzo della **Bicicletta** di proprietà dell'**Assicurato** (elettrica/muscolare).

³⁴ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

Art. 8C.1.1 - Trasporto Bicicletta

Se la *Bicicletta* non funziona per:

- un guasto;
- un *Incidente*;

Genertel tiene a proprio carico le spese relative al suo trasporto fino a un massimo di **20 km** tra andata e ritorno dal luogo del fermo. L'Assicurato contatta la *Struttura Organizzativa* che invia un mezzo di soccorso per trasportare la *Bicicletta* dal luogo dell'immobilizzo al luogo in cui l'Assicurato domicilia/risiede/lavora. Il mezzo di soccorso può intervenire solo se la *Bicicletta* si trova sulla rete stradale pubblica o su aree a essa equivalenti.

Art. 8C.1.2 - Taxi a seguito trasporto Bicicletta

Se la *Bicicletta* non funziona per:

- un guasto;
- un *Incidente*,

Genertel tiene a proprio carico i costi del rientro o della prosecuzione dello spostamento dell'Assicurato fino a un **massimo di 30 euro**.

L'Assicurato contatta la *Struttura Organizzativa* che:

- lo fa rientrare al luogo in cui domicilia/risiede/lavora;
- lo mette nelle condizioni di proseguire lo spostamento, fornendo un taxi.

Le prestazioni di seguito elencate sono erogate a seguito di *Incidente* che provoca all'Assicurato un *Infortunio* durante l'utilizzo della *Bicicletta* o del monopattino elettrico, dei *Mezzi di micro-mobilità* sia di proprietà dell'Assicurato che in sharing o noleggio o a piedi.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca l'*Infortunio* a piedi o stia utilizzando un *Mezzo di micro-mobilità* sarà necessario l'intervento delle autorità competenti (vigili, polizia, ambulanza, etc.).

Art. 8C.1.3 - Consulenza Medica

Se l'Assicurato ha un *Incidente* che gli provoca un *Infortunio* mentre:

- usa la *Bicicletta*;
- usa il monopattino elettrico;
- usa i *Mezzi di micromobilità*;
- si sposta a piedi,

e ha bisogno di valutare il suo stato di salute, l'Assicurato contatta la *Struttura Organizzativa*. La *Struttura Organizzativa* gli mette a disposizione i suoi medici per un parere medico telefonico.

I medici usano le informazioni che vengono date dall'Assicurato per valutare il suo stato di salute.

Questo parere non è una diagnosi.

Questa prestazione può essere richiesta **24 ore su 24, 7 giorni su 7**.

Art. 8C.1.4 - Invio di un medico o di una autoambulanza

Se dopo aver avuto una Consulenza Medica (**Art. 8C.1.3 - Consulenza Medica**) l'Assicurato ha bisogno di una visita medica, contatta la *Struttura Organizzativa*. La *Struttura Organizzativa* manda nel luogo in cui l'Assicurato domicilia/risiede un medico scelto e convenzionato.

Se nessun medico può intervenire personalmente, la *Struttura Organizzativa* trasporta l'Assicurato in autoambulanza verso il centro medico più vicino e specializzato purché si trovi entro **100 km** di percorrenza.

Questa non è una prestazione in emergenza; in tal caso chiamare il 112/118.

L'orario per l'erogazione della prestazione è il seguente:

- **da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,**
- **il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.**

Art. 8C.1.5 - Trasporto in ambulanza per rientro al domicilio

Se l'Assicurato ha un *Incidente* che gli provoca un *Infortunio* mentre:

- usa la *Bicicletta*;
- usa il monopattino elettrico;
- usa i *Mezzi di micromobilità*;
- si sposta a piedi,



e dopo che si è recato in un centro medico/Pronto Soccorso ha bisogno del trasporto in ambulanza per il rientro al domicilio/ residenza, contatta la *Struttura Organizzativa*.

I medici della *Struttura Organizzativa* insieme al medico sul posto decidono se l'Assicurato può rientrare nel luogo in cui domicilia/risiede. La decisione definitiva è comunque quella presa dai medici della *Struttura Organizzativa*.

La *Struttura Organizzativa* organizza e Genertel tiene a proprio carico i costi del trasporto in ambulanza per il rientro al domicilio/residenza, entro un limite di **100 km**.

La *Struttura Organizzativa* fornisce anche l'assistenza medica o infermieristica durante il trasporto, se i suoi medici lo ritengono necessario.

Art. 8C.1.6 - Taxi per un familiare

Se a seguito di *Infortunio* per *Incidente* avvenuto durante:

- l'uso della *Bicicletta*;
- l'uso del monopattino elettrico;
- l'uso dei *Mezzi di micromobilità*;
- lo spostamento a piedi,

l'Assicurato ha la necessità che un suo familiare lo raggiunga al Pronto Soccorso, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un taxi per farlo raggiungere dal suo familiare.

Genertel tiene a proprio carico i costi del taxi fino a un importo **massimo di 30 euro**.

In caso di *Sinistro* l'Assicurato deve fornire alla *Struttura Organizzativa* il certificato di Pronto Soccorso che attesta l'*Infortunio*.

Art. 8C.1.7 - Invio di un fisioterapista

Se l'Assicurato ha un *Incidente* che gli provoca un *Infortunio* mentre:

- usa della *Bicicletta*;
- usa del monopattino elettrico;
- usa dei *Mezzi di micromobilità*;
- si sposta a piedi,

e durante il periodo di convalescenza ha bisogno di un fisioterapista, contatta la *Struttura Organizzativa*. La *Struttura Organizzativa* manda un fisioterapista nel luogo in cui l'Assicurato domicilia/risiede. Genertel tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino a un massimo di **6 sedute**.

Se l'Assicurato subisce l'*Infortunio* mentre è a piedi o usa un *Mezzo di micro-mobilità* è necessario far intervenire le autorità competenti (vigili, polizia, ambulanza, etc.).

In caso di *Infortunio* l'Assicurato deve fornire alla *Struttura Organizzativa* il certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, che attesta la diagnosi per la quale è richiesto l'intervento del fisioterapista.

Art. 8C.1.8 - Assistenza Domiciliare (colf, pet sitter e baby-sitter)

Se a seguito di *Infortunio* per *Incidente* avvenuto durante:

- l'uso della *Bicicletta*;
- l'uso del monopattino elettrico;
- l'uso dei *Mezzi di micromobilità*;
- lo spostamento a piedi,

l'Assicurato non può svolgere attività connesse alla normale vita familiare quotidiana, la *Struttura Organizzativa* garantisce l'invio di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come collaborazione familiare (colf), sorveglianza minori (babysitter) e pet sitter.

La *Struttura Organizzativa*, accertata la necessità della prestazione, provvede a organizzare l'invio al domicilio/residenza del personale per un massimo di **6 ore** lavorative complessive fino a un massimo di **3 giorni** continuativi e **non frazionabili** postinfortunio.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca l'*Infortunio* a piedi o stia utilizzando un *Mezzo di micro-mobilità* sarà necessario l'intervento delle autorità competenti (vigili, polizia, ambulanza, etc.).

Potrà essere richiesto il certificato di pronto soccorso o il verbale delle Autorità competenti.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8C.2 - Rischi esclusi

La garanzia **non opera** se il danno si verifica:

- durante le **attività professionali**;
- durante la pratica di **attività sportive** svolte a titolo **non amatoriale**. Sono esclusi anche i

danni che derivano dalla pratica dell'escursionismo e di qualsiasi attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati in tal senso;

- durante la pratica di sport estremi con l'uso della *Bicicletta*, monopattino elettrico o *Mezzi di micro-mobilità* (ad esempio *Freeride*, *Slopestyle Downhill*);
- durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o *Aree aeroportuali*;
- durante la partecipazione a **gare o competizioni sportive**;
- con dolo dell'*Assicurato*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8C.3 – Esclusioni previste dal contratto

La garanzia non opera per i sinistri:

- a) che avvengono quando l'*Assicurato* guida un veicolo **senza l'abilitazione** prevista dalla legge;
- b) che avvengono quando la conduzione del mezzo **non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro**;
- c) causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza)
- d) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcol, stupefacenti o sostanze che agiscono sulle funzioni psichiche** (come a esempio gli psicofarmaci), come stabilito dal *Codice della Strada*;
- e) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei **requisiti psico-fisici** necessari per la guida a norma delle disposizioni di legge;
- f) che derivano dalla **proprietà o uso di animali**;
- g) che avvengono in conseguenza di **terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti**.

SEZIONE 9 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 9.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in *Polizza*, gli *Infortuni* subiti dal *Conducente* del *Veicolo* a seguito di un *Incidente* stradale con colpa. La garanzia opera anche se il *Conducente* non causa l'*Incidente* ma non ottiene alcun *Risarcimento* anche se agisce nelle sedi competenti. Se l'*Incidente* avviene in concorso di colpa e il *Conducente* ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, *Genertel* indennizza solo per la quota di responsabilità dell'*Assicurato*.

Sono previste le seguenti coperture.

Art. 9.2 - Rimborso spese di cura

Genertel indennizza fino all'importo indicato in contratto le spese di cura sostenute per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria;
- rette di degenza in *Istituti di cura*;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- onorari dei medici;
- accertamenti diagnostici;
- cure fisioterapiche e rieducative;
- applicazione di apparecchi tutori;
- cure di carattere estetico conseguenti l'*Infortuno*.

Art. 9.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione

Genertel indennizza le spese di viaggio (andata e ritorno) che l'*Assicurato* sostiene per raggiungere un centro ospedaliero o un *Istituto di cura* di alta specializzazione situato a più di **50 km** dalla residenza dell'*Assicurato*, fino a un massimo di **500 euro**. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.

Genertel non rimborsa le spese di viaggio se tra la data di partenza e quella indicata nella documentazione medica risultano trascorsi più di **3 giorni**, perché non le considera considerate pertinenti. Se l'*Assicurato* si reca presso il centro prescelto con propri mezzi ottiene un rimborso chilometrico di **1 euro/km** fino a un massimo di **500 euro**.



Per il calcolo della distanza, *Genertel* considera il percorso stradale più breve.

Art. 9.4 - Diaria per ricovero

Se l'*Infortunio* subito dal *Conducente* richiede il ricovero presso l'*Istituto di cura*, *Genertel* paga l'indennità giornaliera indicata in *Polizza* per ciascun giorno di ricovero fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non è conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Art. 9.5 - Diaria da *Ingessatura*

Se l'*Infortunio* subito dal *Conducente* richiede l'*Ingessatura*, *Genertel* paga l'indennità giornaliera per l'importo indicato nella *Polizza* per la diaria da ricovero fino a un massimo di 30 giorni. La diaria si calcola a partire dal giorno di applicazione dell'*Ingessatura* fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico.

Se l'*Infortunio* determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da *Ingessatura* è calcolata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite massimo complessivo di 30 giorni.

Art. 9.6 - *Invalidità permanente*

Se l'*Infortunio* del *Conducente* ha come conseguenza una *Invalidità permanente*, *Genertel* paga l'*Indennizzo* calcolato sul *Massimale*, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun *Indennizzo* in caso di *Invalidità permanente* inferiore o uguale al 5%. Se l'*Invalidità permanente* supera il 5%, *Genertel* indennizza solo per la parte che supera questa soglia.

L'*Invalidità permanente* deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l'*Infortunio* è avvenuto.



COME FUNZIONA L'INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE?

Esempio di calcolo dell'*Indennizzo* in caso di *Invalidità permanente*

Somma assicurata per *Invalidità permanente*: 50.000 euro

Invalidità permanente accertata: 15%

Percentuale di *Invalidità permanente* non indennizzabile: 5%

Invalidità permanente al netto della *Franchigia* assoluta: 10% (15%-5%)

Indennizzo per *Invalidità permanente*: 5.000 euro (euro 50.000 x 10%)

Art. 9.7 - Morte

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza la morte del *Conducente* e questo si verifica entro un anno dal giorno del *Sinistro*, *Genertel* paga agli eredi la *Somma assicurata*, nel caso ridotta di quanto già versato a titolo di *Invalidità permanente*.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e di tutta la **documentazione medica**.



Art. 9.8 - *Massimali*

La garanzia *Infortuni* del conducente opera **nei limiti del *Massimale***. Se il *Contraente* stipula con *Genertel* anche la garanzia Diaria per infortunio del conducente, i *Massimali* relativi alle diarie si possono sommare.

EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL'INDENNIZZO?

Art. 9.9 - Criteri di indennizzabilità

Genertel indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. Se l'*Infortunio* colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, *Genertel* non indennizza ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti

dall'*Incidente stradale*. Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, *Genertel* riconosce l'*Indennizzo per Invalidità permanente* solo per le conseguenze dirette causate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?

Art. 9.10 - Calcolo della percentuale di *Invalidità permanente*

La percentuale di *Invalidità permanente* si calcola in base alle percentuali indicate nella cosiddetta tabella "INAIL"³⁵. La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità persa. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino a un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro valgono per l'arto superiore sinistro e viceversa.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 9.11 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia non opera in caso di *Infortuni*:

- a) che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
 - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- b) che avvengono durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*³⁶;
- d) che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) che avvengono in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- g) che avvengono in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- h) causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza).



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il Risarcimento del danno

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app *Genertel+* insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 14.

SEZIONE 10 > DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel paga una diaria giornaliera, per gli *Infortuni* subiti dal *Conducente* a seguito di un *Incidente* con colpa, se l'*Infortunio* comporta una delle seguenti conseguenze:

- ricovero presso l'Istituto di cura;
- Ingessatura;
- un periodo di convalescenza domiciliare comprovato da certificazione medica successiva

35 Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto

36 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"



vo ad **almeno 2 giorni** di ricovero ospedaliero.

La **diaria giornaliera** è indicata in Polizza ed è dovuta per un massimo di **30 giorni**.

Genertel paga quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica.

La garanzia opera anche se il *Conducente* non causa l'*Incidente* ma non ottiene alcun *Risarcimento* anche se agisce nelle sedi competenti.

La garanzia opera per un solo *Sinistro* per anno assicurativo.

Art. 10.2 - Calcolo dei giorni di diaria

Diaria da ricovero

In caso di ricovero presso l'*Istituto di cura Genertel* paga la diaria prevista per ciascun giorno di ricovero **fino a un massimo di 30 giorni**. Il giorno di dimissione non si conteggia e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Diaria da *Ingessatura*

In caso di *Ingessatura*, *Genertel* paga la diaria prevista a partire dal giorno di applicazione dell'*Ingessatura* fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l'*Infortunio* determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da *Ingessatura* è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera **fino al limite massimo complessivo di 30 giorni**.

Diaria da convalescenza post ricovero

In caso di ricovero presso l'*Istituto di cura di almeno 2 giorni* a seguito del quale l'*Istituto di cura* prescrive all'*Assicurato* un periodo di convalescenza domiciliare dimostrato da certificazione medica, *Genertel* paga la diaria da convalescenza post ricovero a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, per un massimo complessivo di **30 giorni**.

In caso di convalescenza post ricovero, *Genertel* riconosce la diaria da *Ingessatura* a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza.

Il periodo di ricovero, convalescenza e *Ingessatura* **non può superare in totale 30 giorni**.

Art. 10.3 - *Massimali*

La garanzia opera nei limiti del **Massimale** indicato in Polizza. Se il *Contraente* stipula con *Genertel* anche la garanzia *Infortuni* del conducente, i relativi *Massimali* si possono sommare.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10.4 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi gli *Infortuni*:

- che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
 - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- che avvengono durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*³⁷;
- che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- che avvengono in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- che avvengono in conseguenza di sviluppo, comunque infortunio, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza).

³⁷ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per l'**Indennizzo** del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'app **Genertel+** insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 14.

SEZIONE 11 > INFORTUNI IN MOBILITÀ

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in **Polizza**. La garanzia può essere acquistata solo per i **Motocicli**.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 11.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel, con il limite del **Massimale**, rimborsa le **spese di cura** sostenute per gli infortuni **subiti a seguito di un Incidente con colpa**, quando l'**Assicurato**:

- è alla guida di mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettrico, per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A., anche presi a noleggio a breve termine o in sharing. Nel caso di mezzi con motore elettrico (come ad esempio biciclette a pedalata assistita (e-bike), segway, hoverboard, monocicli elettrici, ecc.) la garanzia opera solo se le caratteristiche tecniche del veicolo sono conformi a quanto previsto dalla normativa in vigore.
- è alla guida di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing. In questi casi Genertel copre soltanto la parte di danno che va oltre l'ammontare coperto dall'eventuale polizza infortuni che assicura il conducente del veicolo a noleggio a breve termine o in sharing (per la sola parte del rimborso delle spese di cura).
- si sposta a piedi.

La garanzia opera per gli **Infortunati subiti**:

- dal **Proprietario**;
- dal **Contraente**, se diverso dal proprietario
- solo durante la circolazione stradale in aree pubbliche e in quelle equiparate.

La garanzia opera anche se l'**Assicurato** non causa l'**Incidente** ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Se l'**Incidente** avviene in concorso di colpa e l'**Assicurato** ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l'**Indennizzo è riconosciuto solo per la quota di responsabilità dell'Assicurato**.

Art. 11.2 - Rimborso spese di cura

Genertel rimborsa nei limiti del **Massimale** le spese di cura sostenute per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria;
- rette di degenza in istituti di cura;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- onorari dei medici;
- accertamenti diagnostici;
- cure fisioterapiche e rieducative;
- applicazione di apparecchi tutori;
- cure di carattere estetico conseguenti l'infortunio.

Art. 11.3 - Massimali

La garanzia opera nei limiti del **Massimale**. Se il **Contraente** stipula con Genertel più di una polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi **Massimali** si possono sommare e questa garanzia opera a secondo rischio, ovvero in eccesso rispetto ai massimali garantiti dall'altra polizza.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 11.4 - Criteri di indennizzabilità

Genertel indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'**Inffortunio**. Se l'**Inffortunio** colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, Genertel non indennizza ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall'**Incidente** stradale.



Art. 11.5 - Rischi esclusi

La garanzia **non opera** se il danno si verifica:

- durante le **attività professionali**;
- durante la pratica di **attività sportive** svolte a titolo **non amatoriale**. Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell'**escursionismo** e di qualsiasi **attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati** in tal senso;
- durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o **Aree aeroportuali**;
- durante la partecipazione a **gare o competizioni sportive**;
- con **dolo** del *Proprietario* o del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 11.6 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia **non opera** per i sinistri:

- a) che avvengono quando l'*Assicurato* guida un veicolo **senza l'abilitazione** prevista dalla legge;
- b) che avvengono quando la conduzione del mezzo **non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro**;
- c) causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza)
- d) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcol** o **dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti**, come stabilito dal *Codice della Strada*³⁸;
- e) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei **requisiti psico-fisici** necessari per la guida a norma delle disposizioni di legge;
- f) che derivano dalla **proprietà o uso di animali**;
- g) che avvengono in conseguenza di **terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento**.

Art. 11.7 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per Sinistro**.

SEZIONE 12 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 12.1 - Rinuncia alla Rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool

Genertel rinuncia alla *Rivalsa* prevista dall'art. 1.5 lettera b), se il *Sinistro* avviene quando il *Conducente* guida sotto l'influenza dell'alcool.

Art. 12.2 - Rinuncia alla Rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione

Genertel rinuncia alla *Rivalsa* prevista dall'art. 1.5 lettera c), quando il *Sinistro* avviene durante la circolazione del *Veicolo* non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.

Art. 12.3 - Annullamento della "Franchigia guida libera" per i Ciclomotori

Genertel rinuncia a richiedere la "*Franchigia guida libera*" prevista in caso di *Sinistro* causato da uno dei soggetti:

- persone diverse dal *Contraente*;
- se il *Contraente* è una società, persone diverse dai soci o dai dipendenti regolarmente assunti.

Art. 12.4 - Rimborso spese sostituzione bauletto o borse laterali a seguito di collisione

In caso di collisione con colpa anche parziale con un altro veicolo a motore identificato, *Genertel* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per sostituire, se rimasti danneggiati:

- il *Bauletto* posteriore, **fino a 75 euro** per evento;
- le *Borse laterali* o *Bauletti laterali* eventualmente posti sul *Veicolo*, **fino a 200 euro** per evento.

³⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

Art. 12.5 - Perdita chiavi

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del *Veicolo*. Genertel rimborsa, entro lo stesso limite anche le spese documentate di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

Art. 12.6 - Ripristino box

Genertel rimborsa fino a 500 euro per evento le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da Incendio del *Veicolo*.

Art. 12.7 - Rimborso spese di reimmatricolazione

In caso di *Perdita totale* del *Veicolo* per uno dei seguenti motivi:

- Incendio;
- Furto;
- Incidente.

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute dall'Assicurato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con Genertel.

Art. 12.8 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto

Genertel paga, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, **25 euro** a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall'Assicurato in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e delle eventuali **denunce alle autorità**.



SEZIONE 13 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 13.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Incidente

In caso di *Incidente*, l'Assicurato deve denunciare a Genertel entro **3 giorni** da quando avviene il *Sinistro* o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile³⁹. L'Assicurato può perdere in parte o del tutto il diritto al *Risarcimento* se non rispetta le condizioni sopra indicate, in linea con il Codice Civile⁴⁰.

Genertel ha il diritto di agire in *Rivalsa* in caso di ritardo, inesattezza o mancato invio della denuncia o della documentazione, in base a quanto previsto dal *Codice delle Assicurazioni Private*⁴¹.

La denuncia deve avere in allegato una copia del *Modulo Blu* o in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento conforme al modulo stesso.

La denuncia deve contenere:

- luogo e data dell'*Incidente*;
- targhe dei veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- nome e cognome, codice fiscale, residenza dei soggetti coinvolti;
- indicazione dell'eventuale intervento delle autorità;
- presenza di testimoni con indicazione di nome e cognome, codice fiscale, residenza;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione necessaria ad accertare l'entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi al giorno

³⁹ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁴⁰ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

⁴¹ Art. 144 "Azione diretta del danneggiato"



della denuncia).

Se in conseguenza dell'Incidente ci sono lesioni a terzi o al Conducente la denuncia deve indicare, inoltre:

- generalità dell'infortunato con indicazione del ruolo a bordo del *Veicolo (Conducente/ Trasportato)*;
- dati relativi all'entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
- eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
- dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).

Insieme al *Modulo Blu*, e solo se l'Assicurato si ritiene in tutto o in parte non responsabile del *Sinistro*, deve essere inviata anche la richiesta di *Risarcimento Danni* che deve essere inviata:

1. a *Genertel* se si applica la procedura di risarcimento diretto come da *Codice delle Assicurazioni Private*⁴²;
2. alla compagnia assicurativa del responsabile in caso contrario.

La procedura di *Risarcimento* diretto si applica se:

- l'*Incidente* avviene in Italia;
- sono coinvolti due soli veicoli identificati (tramite la targa), assicurati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- l'*Incidente* provoca solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità al *Conducente* (fino al 9% di *Invalidità permanente*).

Genertel comunica all'Assicurato la somma offerta per il *Risarcimento* dopo aver valutato se esistono i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto se l'Assicurato è ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell'*Incidente*.

Se invece il danno non è risarcibile, *Genertel* invia all'Assicurato una comunicazione con i motivi per cui ritiene di non procedere all'offerta.

Questa comunicazione, ai sensi di legge, viene effettuata:

- nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di *Risarcimento*;
- nel caso di danni materiali e con il *Modulo Blu* firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

Quando *Genertel* paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto quando la compagnia di controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte), il *Contraente* deve pagare la *Franchigia* se prevista in contratto.



COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI SINISTRO?

Scarica l'app **Genertel+** per iOS o Android e denunci il **Sinistro** direttamente dal tuo telefonino con le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'*Incidente*! Inoltre trovi subito tutti i **numeri utili** in caso di emergenza!

Art. 13.2 - *Risarcimento del Trasportato*

Genertel risarcisce i danni dei *Trasportati* a bordo del *Veicolo* come previsto dalla legge⁴³. Questa regola non si applica se il *Sinistro* è dovuto a un caso fortuito. Il *Risarcimento* avviene entro il *Massimale* minimo di legge. Se il danno è maggiore, il *Trasportato* si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al *Massimale* minimo di legge.

Art. 13.3 - *Fondo di Garanzia Vittime della Strada*

In caso di *Incidente* con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di *Risarcimento* deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per sapere qual è la compagnia, è possibile:

⁴² Art. 149 "Procedura di risarcimento diretto"

⁴³ Art. 141 "Risarcimento del terzo trasportato" del Codice delle Assicurazioni Private

- contattare CONSAP – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.64.44;
- consultare il sito www.consap.it.

Art. 13.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri

In caso di *Sinistro* provocato da un veicolo straniero:

- se il *Sinistro* avviene in Italia, l'*Assicurato* invia la richiesta di *Risarcimento* a:
UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1 - fax 02.34.968.230 - www.ucimi.it che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
- se il *Sinistro* avviene all'estero, la richiesta di *Risarcimento* deve essere inviata all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito www.cobx.org). È quindi necessario individuare in maniera esatta l'assicuratore del veicolo straniero;
- se il *Sinistro* è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di *Risarcimento* (che si trova su www.genertel.it o su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'*Assicurato* deve rivolgersi a CONSAP - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
 - via email all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
 - via web tramite portale consap.it.

Art. 13.5 Gestione della vertenza di danno e spese legali

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al *Risarcimento* del danno, *Genertel* può gestire la lite a nome dell'*Assicurato* in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare, se necessario, legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale fino al *Risarcimento* dei danneggiati. A tal fine l'*Assicurato* deve rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 13.1 Obbligo del *Contraente* o dell'*Assicurato* in caso di *Incidente*. *Genertel* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico di *Genertel* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di legge⁴⁴**; se la somma dovuta al danneggiato supera il *Massimale* previsto in contratto, tali spese vengono ripartite tra *Genertel* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

SEZIONE 14 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C.A.

FURTO E INCENDIO - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI - MINIKASKO ABBIGLIAMENTO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 14.1 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve spedire a *Genertel* una denuncia con:

- una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

L'*Assicurato* deve inviare a *Genertel* la denuncia entro **3 giorni** dal *Sinistro* o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile⁴⁵. L'*Assicurato* può perdere in parte o del tutto il diritto all'*Indennizzo* se non rispetta le condizioni sopra indicate, come previsto dal Codice Civile⁴⁶.

L'*Assicurato* deve anche:

- In caso di **Furto**, fare denuncia immediata all'autorità (polizia, carabinieri) e inviare una

⁴⁴ Art. 1917, comma 3 "Assicurazione della responsabilità civile" del Codice Civile

⁴⁵ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁴⁶ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



copia (convalidata dall'autorità stessa) a Genertel. L'Assicurato deve inviare prima possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.

- In caso di **Perdita totale per Furto**, a pena di decadenza, inviare a Genertel:
 - l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento (da richiedere al PRA);
 - la carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del Veicolo;
 - la fattura o altra documentazione d'acquisto del Veicolo;
 - la documentazione che attesta il pagamento del Veicolo (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
 - la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, e delle stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il Veicolo;
 - la procura notarile a vendere il Veicolo;
 - ogni altra documentazione richiesta da Genertel.

Nei casi previsti dalla legge⁴⁷, prima di liquidare il Sinistro, Genertel richiede il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale. Genertel può anche richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. "bollo").

- In caso di **danni che derivano da un Incidente con veicoli non assicurati**, spedire a Genertel:
 - copia dei verbali delle autorità (che possono essere inviati successivamente se non sono disponibili entro 3 giorni);
 - il Modulo blu solo se compilato e firmato da entrambi.

Dalla documentazione inviata deve risultare evidente la completa responsabilità dell'altro. Se il Modulo blu firmato da entrambi non è disponibile, il verbale delle autorità diventa condizione inderogabile per poter procedere all'Indennizzo.

- In caso di **Infortunio del Conducente** inviare anche:
 - i certificati medici;
 - copia completa della cartella clinica;
 - tutti i giustificativi di spesa.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

- In caso di **collisione con Animali selvatici**, inviare a Genertel il verbale delle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul luogo del Sinistro, che deve certificare il verificarsi dell'evento oggetto della garanzia. **Se manca il verbale Genertel non può pagare il sinistro.**



DOVE INVIO LA DENUNCIA?

Invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento tramite l'app Genertel+.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro e i recapiti utili da contattare.

COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL VEICOLO?

Art. 14.2 - Riparazione e sostituzione delle cose rubate o danneggiate

A eccezione delle riparazioni urgenti (che servono a portare il Veicolo danneggiato nell'auto rimessa o nell'officina) l'Assicurato non deve effettuare alcuna riparazione senza il consenso di Genertel. Se Genertel non dà il consenso **entro 5 giorni lavorativi** da quando riceve la denuncia del Sinistro, l'Assicurato può procedere alla riparazione. L'Assicurato può perdere in parte o del tutto il diritto all'Indennizzo se non rispetta le condizioni sopra indicate.

Negli stessi termini l'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del Sinistro senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia, l'uso di un taxi, ecc.).

L'Assicurato può scegliere di far eseguire le riparazioni:

- in una delle carrozzerie convenzionate Genertel (elenco consultabile su www.genertel.it/carrozzerie-convenzionate);

⁴⁷ Art. 150 bis, comma 2 "Certificato di chiusa inchiesta" del Codice delle Assicurazioni Private e Art. 642 "Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona" del Codice Penale

- in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il **Sinistro**;

negli altri casi l'**Assicurato** deve ottenere l'autorizzazione di **Genertel**.

Se la richiesta di **Indennizzo** riguarda la garanzia **Tutela danni da veicoli non assicurati (art. 4.1)** o la garanzia **Collisione animali selvatici (art. 5.1)** l'**Indennizzo** avviene solo se **Genertel** riceve i verbali delle autorità.

In caso di **Furto** parziale il **Risarcimento** può avvenire solo se l'**Assicurato** presenta una regolare fattura con cui dimostra di aver riacquistato i beni asportati; se l'**Assicurato** vuole riacquistare tali beni usati, deve prima ottenere il consenso scritto di **Genertel**.

COME SI CALCOLA IL MIO INDENNIZZO?

Art. 14.3 - Calcolo dell'ammontare del danno

In caso di **danno parziale**, l'ammontare del danno è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni per ripristinare il **Veicolo** al netto della percentuale di **Degrado** prevista per tutti i pezzi di ricambio. Il **Degrado** non si applica per le parti di carrozzeria.

Il **Degrado d'uso** viene stabilito sulla base della tabella che segue:

Età del Veicolo	Percentuale di Degrado d'uso
Oltre 1 anno	0%
Oltre 2 anni	0%
Oltre 3 anni	20%
Oltre 4 anni	30%
Oltre 5 anni	40%
Oltre 6 anni	50%

L'età del **Veicolo** è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto/documento unico di circolazione e di proprietà del **Veicolo**. Per gli pneumatici si fa riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento.

L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del **Veicolo** prima del **Sinistro** e quello dopo il **Sinistro**.

Se il valore assicurato è minore del valore commerciale del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, l'ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice Civile 57. Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla. A questo scopo viene richiesto il documento fiscale come prova.

Genertel non risponde dei danni che derivano dal fatto di non poter usare il **Veicolo** o dal suo deprezzamento, per qualunque causa.

Per calcolare il valore commerciale del **Veicolo** si tiene conto di eventuali **Accessori** documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista **DUE RUOTE**;
- di **EUROTAX** (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su **DUE RUOTE**.

Lo **Scoperto** e il **Minimo** indicati in **Polizza** si applicano sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.



COME SI CALCOLA L'AMMONTARE IN CASO DI DANNO PARZIALE?

Esempio di calcolo dell'ammontare del danno in caso di danno parziale

Danni alla carrozzeria: 1.000 euro

Danni al motore: 2.000 euro

Età del mezzo: 4 anni (**Degrado** 30%)

Danno indennizzabile alla carrozzeria: 1.000 euro

Danno indennizzabile al motore: 1.400 euro (2.000-30% **Degrado**)

Totale danno indennizzabile prima dell'applicazione dello **Scoperto** 2.400 euro.



In caso di Perdita totale del Veicolo l'ammontare del danno è uguale al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro e non può essere superiore al valore assicurato.

Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e se questa imposta è compresa nel valore assicurato.

Per calcolare il valore commerciale del Veicolo si tiene conto di eventuali Accessori documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista **DUE RUOTE**;
- di **EUROTAX** (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su **DUE RUOTE**.

Lo Scoperto e il Minimo indicati in Polizza si applicano sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

Se la Perdita totale avviene entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è uguale al valore assicurato; questo valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell'acquisto.

Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e se questa imposta è compresa nel valore assicurato.

Per calcolare il valore commerciale del Veicolo si tiene conto di eventuali optional documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista **DUE RUOTE**;
- di **EUROTAX** (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su **DUE RUOTE**.

Lo Scoperto e il Minimo indicati in Polizza si applicano sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

ASSISTENZA LEGALE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 14.4 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne comunicazione scritta a DAS e trasmettere tutti gli atti o documenti richiesti per la valutazione della pratica entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l'Incidente. La denuncia deve contenere:

- dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.



COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI SINISTRO?

La denuncia deve essere spedita via email all'indirizzo sinistri@das.it.

ASSISTENZA STRADALE E ASSISTENZA IN MOBILITÀ

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 14.5 - Modalità per la denuncia del sinistro

Genertel affida la gestione e liquidazione dei Sinistri per le garanzie:

- Assistenza Stradale Estesa;
- Assistenza Stradale Top;
- Assistenza in Mobilità

alla **Struttura organizzativa** di Europ Assistance Italia S.p.A., costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Genertel a:

- contattare l'Assicurato;
- organizzare e fornire le prestazioni di assistenza previste in contratto, con costi a carico di Genertel.

Per ottenere l'assistenza stradale, l'Assicurato deve contattare la **Struttura Organizzativa** che è in funzione 24 ore su 24:

- dall'Italia, al numero verde **800.99.77.98**;
- dall'estero, ai seguenti numeri: **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;

Il diritto alle assistenze fornite da Genertel decade se l'Assicurato non contatta la *Struttura Organizzativa* quando avviene il *Sinistro*.

Per ottenere l'assistenza l'Assicurato deve comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del *Veicolo*;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- un recapito telefonico dove la *Struttura Organizzativa* può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE, DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE ED INFORTUNI IN MOBILITÀ

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 14.6 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

L'Assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell'*Infortunio*, con una dettagliata descrizione dei fatti accompagnata dal certificato medico, **entro 3 giorni** dall'*Infortunio* o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile⁴⁸. L'Assicurato può perdere in parte o del tutto il diritto all'*Indennizzo* se non rispetta le condizioni sopra indicate, come previsto dal Codice Civile⁴⁹.

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari e sciogliere i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato dal segreto professionale.

In caso di rimborso delle spese di cura Genertel paga quanto dovuto solo se vengono presentati i giustificativi di spesa in originale che attestano l'effettivo pagamento.

Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o *Istituto di cura* di alta specializzazione vengono rimborsate dopo la presentazione di:

- giustificativi di spesa in originale (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza);
- documentazione medica che dimostra la visita specialistica o l'intervento chirurgico effettuato.

Tutta la documentazione deve essere datata.

RC IN MOBILITÀ

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 14.7 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

In caso di *Sinistro*, il *Contraente*/l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile⁵⁰;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile⁵¹.

La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- luogo e data dell'evento;
- le cause che hanno determinato l'evento;
- l'entità approssimativa del danno;
- l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
- l'indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
- un elenco dettagliato dei danni;
- ogni altro dato rilevante;

⁴⁸ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁴⁹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

⁵⁰ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

⁵¹ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"



In caso di danno alla guida di un veicolo a noleggio a breve termine o in sharing l'Assicurato deve inoltre:

- fornire tutti gli estremi e le informazioni utili in relazione allo specifico contratto di noleggio/sharing e alla copertura assicurativa del veicolo noleggiato/utilizzato.

L'Assicurato può perdere in parte o del tutto il diritto all'Indennizzo se non rispetta le condizioni indicate ai punti a) e b), come previsto dal Codice Civile⁵².

In ogni caso l'Assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono notificati tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.

L'Assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di Sinistro.

Per quantificare l'entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 14.7.1 - Liquidazione dei Sinistri

Se avviene un sinistro e il danno è risarcibile, **Genertel paga al danneggiato l'importo dovuto dall'Assicurato civilmente responsabile al netto della Franchigia.**

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al *Risarcimento* del danno, **Genertel può gestire la lite** a nome dell'Assicurato in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare se necessario legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. A tal fine **l'Assicurato deve rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 14.1 - Modalità per la denuncia del sinistro. Genertel non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Sono a carico di Genertel le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di legge⁵³; se la somma dovuta al danneggiato supera il *Massimale* previsto in contratto, tali spese vengono ripartite tra Genertel e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Genertel conserva il diritto di gestire il Sinistro anche se la richiesta di *Risarcimento* del danneggiato rientra nei limiti della *Franchigia*.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 14.8 - Termini di liquidazione

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Genertel si impegna a pagare l'Indennizzo all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il Sinistro.

ALLEGATO 1

Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione

I periodi di osservazione considerati per l'applicazione delle regole evolutive sono:

- 1° periodo: inizia dal giorno della *Decorrenza* dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Assegnazione della classe di merito: Classe interna Genertel

Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come *Classe interna Genertel*. Per le regole di corrispondenza tra la *Classe universale (CU)* e la *Classe di merito Genertel* si rimanda alle tabelle di corrispondenza sottostanti.

⁵² Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

⁵³ Art. 1917 comma 3, "Assicurazione della Responsabilità Civile" del Codice Civile

Motocicli

Per i motocicli, se non ci sono stati sinistri con colpa negli ultimi 3 anni assicurativi, per la determinazione della classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.

Classe Universale (CU)	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1

Ciclomotori

Classe Universale (CU)	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89

* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1

Attestazione dello stato di rischio

Genertel mette l'attestato di rischio a disposizione del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, nell'apposita area riservata del proprio sito Internet. Gli aventi diritto possono recuperare l'attestato nell'apposita pagina sul sito Internet www.genertel.it.

L'attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all'anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengono prima del termine del periodo di osservazione.

L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Tabella dei coefficienti di variazione del Premio

Per i *Motocicli* la *Classe di merito Genertel* si articola in 19 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 0 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di *Premio*, espressa in termini percentuali, riportata nella pagina seguente.

Per i *Ciclomotori*, la *Classe interna Genertel* si articola in 10 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 80 alla 89 secondo la tabella dei coefficienti di *Premio*, espressa in termini percentuali, riportata nella pagina seguente.

**Tariffa motocicli applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria**

Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
0	0	0,0%
1	0	-1,2%
2	1	-1,2%
3	2	-1,2%
4	3	-1,2%
5	4	-1,2%
6	5	-1,2%
7	6	-1,1%
8	7	-1,1%
9	8	-2,2%
10	9	-2,2%
11	10	-2,1%
12	11	-2,1%
13	12	-2,0%
14	13	-8,4%
15	14	-35,9%
16	15	-35,0%
17	16	-19,9%
18	17	-16,6%

Tariffa ciclomotori e ciclomotori trasporto cose applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria

Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
80	80	0,0%
81	80	-2,5%
82	81	-2,5%
83	82	-5,0%
84	83	-5,0%
85	84	-7,5%
86	85	-7,5%
87	86	-10,0%
88	87	-25,0%
89	88	-25,0%

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda di allacciare sempre le cinture di sicurezza a bordo delle autovetture
(in conformità all'art.172 del Codice della Strada).

Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL
che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.



Note

Contatti Utili



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8-20 e sab 8-14
telefono: +39.040.20.20.20



ASSISTENZA SINISTRI

lun/ven 9:00-18:00
telefono: +39.040.20.20.40



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 con l'app Genertel+



SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)

h24 numero verde: 800.99.77.98
dall'estero: +39.02.58.28.67.98 o +39.02.58.24.55.00



CARROZZERIE CONVENZIONATE

circuito Carrozzeria Convenzionate su www.genertel.it o sull'app Genertel+



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)

lun/ven 8:00-18:00
telefono: +39.040.20.20.20
email: sinistri@das.it



RECLAMI

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
email reclami@genertel.it

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
fax +39.06.42.13.32.06
PEC ivass@pec.ivass.it



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono +39.040.20.20.20
email richiestainfo@genertel.it
posta Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono +39.040.20.20.40
email servizio_sinistri@genertel.it
posta Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste